SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° giugno 1987, n. 210.

Applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione all'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, che prevede l'emanazione di apposite norme dirette a migliorare i trattamenti pensionistici a carico dei Fondi speciali gestiti dall'INPS;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Art. 2.

Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

Art. 3.

Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel perodo 1° gennaio 1980-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla pensione spettante al 30 giugno 1985.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dell'1,50 per cento.

Art. 4.

Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;

b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1977;

c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

Art. 5.

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965;

b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1965-30 aprile 1968;

c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1969;

d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971;

e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-28 febbraio 1973;

f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel perodo 1° marzo 1973-31 dicembre 1977;

g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l'anno 1987, in lire 17,9 miliardi per l'anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 6.

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;

c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.

Art. 7.

Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957;

b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1963;

c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1967;

d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di L. 150.000 mensili, né essere inferiori all'aumento derivante dall'applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa anzianità contributiva.

3. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento dell'indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1° gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le L. 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di L. 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non può superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti previsti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.

5. Con effetto dal 1° luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, è raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilità della gestione.

Art. 8.

Pensioni integrate al trattamento minimo

1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi di cui al presente decreto conservano, a tutti gli effetti, la natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al minimo, maggiorati degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, non superino l'ammontare del trattamento minimo.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 3

TABELLA
(prevista nell'art. 7)

Anno di decorrenza	Importo mensile originario delle pensioni
1971	678.039
1972	723.855
1973	837.015
1974	998.514
1975	1.050.378
1976	1.307.652
1977	1.502.406
1978	1.845.156
1979	2.108.958
1980	2.469.150
1981	2.899.149
1982	3.480.216

87G0393

DECRETO-LEGGE 1° giugno 1987, n. **211.**

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;

c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

d) i datori di lavoro stranieri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.

4. I lavoratori italiani che sono disponibili a svolgere attività all'estero devono iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro che rilascia il nulla osta all'assunzione che può avvenire con richiesta nominativa. L'iscrizione nella lista è compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che stipula un contratto per l'estero può chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.

5. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla condizione che il lavoratore sia in possesso dei prescritti permessi di ingresso e di lavoro rilasciati dalle competenti autorità del Paese di destinazione.

Art. 2.

1. Ai fini dell'assunzione o del trasferimento all'estero dei lavoratori italiani, i datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Copia di detta richiesta deve essere inviata contemporaneamente al Ministero degli affari esteri.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, portando a conoscenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'esito di tale accertamento.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, accertata la congruità del trattamento economico-normativo ed acquisito l'esito degli accertamenti eseguiti dal Ministero degli affari esteri, rilascia la prescritta autorizzazione, dandone comunicazione agli enti previdenziali interessati.

5. Limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti tipo, concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione indicata al comma 2, questa deve intendersi accolta. Tale termine è prorogato fino a novanta giorni quando il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicano al datore di lavoro interessato, entro il trentesimo giorno, di dover procedere ad ulteriori accertamenti nell'ambito delle disposizioni di cui al presente decreto.

6. I datori di cui al comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarità di seguito indicate:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati, e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonché ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) per l'assicurazione di maternità, l'indennità economica di maternità è dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), d), e)* ed *f)*, sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'Ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.

7. La locale autorità diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

Art. 4.

1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono stabilite come segue:

a) per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell'ordine indicato all'articolo 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate;

c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per tutto quanto non disposto dal presente decreto in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

4. I datori di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS dall'articolo 2, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Art. 5.

1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.

2. L'indennità di trasferta e la panatica dei marittimi sono escluse, anche se corrisposte con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, e per la restante quota limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

3. L'articolo 12, secondo capoverso, punto 1), della legge 30 aprile 1969, n. 153, va inteso nel senso che nell'indennità di trasferta e nella panatica dei marittimi sono ricomprese anche l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonché, salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, da iscrivere nello stato di previsione del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari», e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 1

87G0394

DECRETO-LEGGE 1° giugno 1987, n. 212.

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 80 miliardi di lire per il solo anno finanziario 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando gli accantonamenti «Interventi per le piccole e medie imprese», «Società finanziarie per l'innovazione» e «Servizi all'innovazione per l'impresa minore». La quota di detta assegnazione eventualmente non utilizzata è trasferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per gli interventi di cui all'articolo 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina l'ammontare della quota da trasferire, tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il «Fondo nazionale per l'artigianato».

2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito *pro capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. L'importo attribuibile a ciascuna regione non può superare il trenta per cento delle somme impegnate dalla regione stessa nell'anno precedente per interventi in materia di artigianato finanziati con proprie risorse.

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per consentire nell'anno 1987 la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 20, primo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, e dalle disposizioni del successivo articolo 6, è autorizzata per l'anno medesimo la spesa complessiva di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo la seguente ripartizione: per gli interventi indicati dalla lettera *a)*, lire 15 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *b)*, lire 20 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *c)*, lire 95 miliardi; per gli interventi indicati dalla lettera *d)*, lire 70 miliardi.

Art. 5.

1. Al quarto comma dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificata dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, dopo le parole: «un aumento della

spesa complessiva» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che comportino un aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione».

2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

«Le perdite di gestione, determinate con l'esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote per ammortamenti rapportate all'utilizzo delle immobilizzazioni, sono ripianate nel limite fissato dal CIPI a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa e erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera».

Art. 6.

1. L'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dalla legge 15 giugno 1984, n. 246, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *b)*, possono essere concessi all'ENI e, per i minerali di interesse siderurgico, all'IRI, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero, anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite, per lo svolgimento di:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al primo comma finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione o la partecipazione in miniere all'estero gia in attività di coltivazione. Il finanziamento agevolato di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 20 per cento del tasso di riferimento, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.

3. I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

5. La Direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

2. All'articolo 20, primo comma, lettera *d)*, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, dopo le parole: «ricerca mineraria» sono aggiunte le parole: «e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in complessive lire 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, derivanti dalle autorizzazioni di spesa per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696. La spesa complessiva resta comunque correlata all'importo che verrà effettivamente accertato per le predette disponibilità di cui al richiamato Fondo della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Politica mineraria».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono sostituiti dal seguente:

«La riproduzione della descrizione e dei disegni dei brevetti per invenzioni, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere effettuata, anche direttamente a cura dell'Ufficio centrale brevetti, mediante microfilmatura ovvero acquisizione su supporto elettronico o opto-elettronico, ed allo stesso modo può essere effettuata la riproduzione degli originali delle domande di brevetto, della documentazione relativa ai brevetti per modelli industriali e per marchi d'impresa, nonché dei registri di cui agli articoli 5 e 10 del presente decreto. Previa tale riproduzione, dopo l'estinzione dei diritti di brevetto, l'Ufficio centrale brevetti può procedere, anche senza il parere dell'Archivio centrale dello Stato, alla distruzione dei registri dei brevetti, dei registri delle domande e dei fascicoli contenenti gli atti e documenti relativi alle domande di brevetto».

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 2

87G0395

DECRETO-LEGGE 2 giugno 1987, n. **213**.

Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, le Università, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici, nonché di disporre interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella medesima regione ed in Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della protezione civile.

Art. 2.

1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

1. A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire 40 miliardi per la realizzazione di opere relative all'edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.

2. Per la realizzazione di nuove strutture a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro e per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica viene stanziata la somma complessiva di lire 40 miliardi.

3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50.

Art. 4.

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 5.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonché per la loro riconversione colturale e per la ricostituzione dei vivai, è autorizzata la concessione di mutui della durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739.

3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969, modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonché quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari. Per la ricostituzione mediante reimpianto è concesso, altresì, un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di cinque anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di tre anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria.

4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.

5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento in cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agrumicole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti dalle aziende agricole con produzione frutticola e agrumicola, ivi compresa quella di pompelmo, superiore al 50 per cento della produzione lorda globale aventi titolo alle provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituita dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.

7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.

8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

9. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, sono estese ai finanziamenti concessi da società finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.

Art. 6.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese quelle agro-pastorali, situate nelle zone della regione Sardegna colpite da eccezionale siccità nel periodo compreso tra il settembre 1986 e l'aprile 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. A favore dei produttori agricoli zootecnici, con preferenza ai coltivatori diretti, e delle imprese pastorali situate nelle zone, delimitate dalla regione Sardegna, nelle quali, a causa dell'eccezionale siccità di cui al comma 1, si siano verificate perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, sono concessi a prezzo agevolato quantitativi di foraggi e di cereali foraggeri occorrenti all'alimentazione del bestiame per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. Il prezzo massimo di acquisto dei predetti foraggi e cereali foraggeri è determinato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La regione Sardegna, sulla base di apposito programma dei fabbisogni minimi necessari, è autorizzata ad acquistare sul mercato foraggi e cereali foraggeri destinati ad uso zootecnico per cederli, in conformità ad un apposito piano di distribuzione dalla stessa predisposto, al prezzo agevolato di cui al comma 2, ai conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali di cui al medesimo comma 2. L'acquisto non può essere effettuato in zone interessate da afta epizootica.

4. Per l'acquisto e la cessione di cui al comma 3, la regione Sardegna può avvalersi dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). In tal caso, la regione corrisponde all'AIMA la differenza tra il prezzo d'acquisto dei prodotti cerealicoli e foraggeri e quello di cessione ai predetti conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali. All'AIMA sono riconosciuti le spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo.

5. L'eventuale acquisto di foraggi o cereali foraggeri da parte dell'AIMA, anche presso altri organismi di intervento della CEE, è esente da ogni onere fiscale, ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari. L'acquisto effettuato dai conduttori di aziende agricole zootecniche dalle imprese pastorali all'uopo autorizzati dal competente organo regionale è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

6. Le provvidenze di cui ai commi dal 4 al 9 del precedente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, ai conduttori di aziende agricole zootecniche, pastorali e cerealicolo-foraggere.

Art. 7.

1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria», e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per gli anni successivi, sulla base degli effettivi fabbisogni dimostrati dalla regione, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo predetto, può concedere ulteriori contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, nel limite complessivo di 50 miliardi.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 è concesso alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 20 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

5. Le somme indicate nei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 4

87G0396

DECRETO-LEGGE 2 giugno 1987, n. 214.

Interventi in materia di riforma del processo penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare le ristrutturazioni e gli ammodernamenti previsti dalla riforma del nuovo codice di procedura penale, per i quali la legge delega ha posto scadenze ben precise e ravvicinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sistema informatico e di elaborazione dati dell'Amministrazione della giustizia

1. Al fine di ammodernare i servizi, di preordinare le strutture necessarie all'attuazione della riforma del processo penale, di snellire gli adempimenti relativi a tale processo, nonché di acquisire ed elaborare in tempo reale i dati necessari e quelli comunque connessi al processo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di un sistema informatico basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche, esteso a tutta l'Amministrazione della giustizia.

2. Per la realizzazione e messa in funzione del sistema informatico il Ministero di grazia e giustizia può stipulare uno o più contratti con imprese operanti in Italia secondo un programma applicativo uniforme.

3. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 30.500 milioni.

Art. 2.

Microfilmatura degli atti

1. Gli atti del processo penale e quelli dei quali la legge impone la conservazione possono essere microfilmati con utilizzazione anche dei sistemi ed apparecchiature che agevolano la ricerca del singolo atto nell'ambito del fascicolo nel quale esso è contenuto.

2. La microfilmatura è disposta dal Ministero di grazia e giustizia, su richiesta dell'ufficio giudiziario presso il quale gli atti sono formati o custoditi, quando sia riconosciuta necessaria o utile al fine di agevolare l'esame degli atti in relazione al rilevante numero di essi.

3. La spesa della microfilmatura degli atti resta a carico dello Stato anche nel caso di condanna dell'imputato.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 4.500 milioni.

Art. 3.

Commissione tecnico-amministrativa

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita una commissione tecnico-amministrativa con il compito di individuare le linee, i programmi e i metodi di automazione. La commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato ed è composta dal capo dell'Ispettorato, dal capo dell'Ufficio legislativo e dai direttori generali del Ministero, dal provveditore generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto designato dal Ministro delle finanze, dal direttore dell'ufficio automazione, dal direttore delll'ufficio organizzazione e metodi, da due tecnici esperti della materia e da un funzionario giudiziario scelti dal Ministro di grazia e giustizia, nonché da due magistrati nominati dallo stesso Ministro su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Sulle linee di automazione, individuate dalla commissione di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia acquisisce il parere del Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Presso l'Ufficio automazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio automazione ed è composto da sei esperti in materia di automazione scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il provveditore generale dello Stato, da due magistrati nominati dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, nonché da un funzionario giudiziario nominato dallo stesso Ministro di grazia e giustizia.

4. Il comitato, in relazione a singoli progetti di sistema informatico o a specifiche esigenze di carattere locale, può proporre la propria integrazione con uno o più magistrati addetti agli uffici interessati. All'integrazione provvede il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.

Formazione e aggiornamento del personale giudiziario

1. Ai fini della formazione del personale giudiziario di ogni ordine all'utilizzazione dei sistemi di informatica giudiziaria è istituita una Commissione con il compito di individuare le linee ed i programmi di addestramento all'uso delle nuove tecnologie e all'aggiornamento periodico, da organizzarsi sia in sede centrale che in sede locale, anche avvalendosi di imprese specializzate operanti nel settore, designate dalla Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato, ed è composta dai direttori generali del Ministero, dal direttore dell'Ufficio organizzazione e metodi, da due magistrati addetti al

Ministero di grazia e giustizia nominati dal Ministro, da due magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, da due avvocati designati dal Consiglio nazionale forense e da tre funzionari scelti tra il personale delle cancellerie e degli istituti di prevenzione e pena nominati dal Ministro sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il contenuto delle singole attività, i metodi e i tempi di attuazione e le modalità di partecipazione sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Per il personale della magistratura le attività sono organizzate d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura.

5. Ai contratti con società specializzate nel settore, necessari per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, si applica il disposto dell'articolo 6.

6. L'onere finanziario è valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

Art. 5.

Contratti per la gestione del servizio automatizzato e del servizio di microfilmatura

1. Nei primi cinque anni decorrenti dalla data del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità del funzionamento del servizio automatizzato presso ciascun ufficio dell'Amministrazione, il Ministero di grazia e giustizia può avvalersi, per la gestione dei servizi automatizzati, della società che ha realizzato l'impianto o di altre specializzate nel settore.

2. La direzione tecnica dei centri informatici può essere affidata a persona estranea all'Amministrazione fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore, appartenente ai ruoli statali, appositamente istituiti.

3. Fino a quando l'Amministrazione non dispone di personale esperto nel settore la microfilmatura e la gestione di tutti gli impianti necessari per la celebrazione dei procedimenti penali possono essere effettuate da imprese operanti nello specifico settore, che danno sicuro affidamento di capacità professionale e di segretezza.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 9.500 milioni.

Art. 6.

Contratti con imprese di servizi specialistici

1. Il Ministero di grazia e giustizia nei casi di urgenza e di necessità è autorizzato a stipulare uno o più contratti annuali con imprese di servizi specialistici per l'utilizzazione di mezzi meccanici idonei alla redazione di atti processuali compiuti dal giudice.

2. Il giudice, quando ai fini della speditezza del processo ritiene necessario avvalersi di mezzi meccanici, richiede, previa autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia, le prestazione previste nei contratti di cui al comma 1 alla impresa convenzionata avente sede vicino all'ufficio.

Art. 7.

Modalità per la stipula dei contratti

1. I contratti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 5 e 6 sono stipulati e le relative spese sono eseguite anche in deroga alle disposizioni di cui alla contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Si applicano, altresì, il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7.

2. Per i contratti di cui al comma 1, il parere sulla congruità della spesa è espresso dal Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8.

Consulenti esperti in materie tecniche

1. Per la realizzazione delle attività di cui agli articoli precedenti, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, per cinque anni, mediante apposita convenzione, di consulenti esperti in materie tecniche, anche estranei all'Amministrazione statale. Nella convenzione sono determinati il periodo di durata dell'incarico, la misura globale massima dei compensi attribuibili e le modalità per la liquidazione degli onorari la cui misura sarà determinata secondo i criteri fissati dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

2. Ai componenti tecnici della commissione e del comitato di cui all'articolo 3 e ai componenti delle commissioni costituite per la riforma del codice di procedura penale, estranei all'Amministrazione della giustizia, è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno o frazione di giorno, fissato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per l'attività preparatoria e di sperimentazione finalizzata alla riforma del codice di procedura penale, il Ministero di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire collaborazioni di estranei all'Amministrazione della giustizia a norma degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, e dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

4. L'onere finanziario è valutato per l'anno 1987 in lire 500 milioni.

Art. 9.

Segreto di ufficio

1. I soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, sono obbligati al segreto di ufficio ai sensi dell'articolo 326 del codice penale per tutto ciò che venga a loro conoscenza a causa o nell'esercizio dell'attività di cui sono incaricati.

Art. 10.

Tenuta dei registri in forma automatizzata

1. È autorizzata la tenuta in forma automatizzata dei registri previsti dai codici e da leggi speciali, per l'espletamento delle funzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia.

2. I modelli dei registri e i moduli, da utilizzare in forma automatizzata, degli atti necessari per l'epletamento delle funzioni e dei servizi giudiziari e penitenziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 11.

Compenso per impegno straordinario del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

1. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con gli adempimenti relativi ai processi penali di particolare rilevanza, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1987, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 264.000 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna corte d'appello e procura generale.

2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 70 ore mensili.

3. L'onere finanziario è valutato in lire 1.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989.

Art. 12.

Onere finanziario

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato complessivamente in lire 47.920 milioni per l'anno 1987, lire 3.260 milioni per l'anno 1988 e lire 3.336 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RÒGNONI, *Ministro di grazia e giustizia*
GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *Il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 5

87G0402

DECRETO-LEGGE 3 giugno 1987, n. **215**.

Misure urgenti per il personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il personale della scuola, al fine di consentire gli adempimenti preliminari per l'ordinato svolgimento delle operazioni connesse con l'inizio dell'anno scolastico 1987-1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I docenti della scuola materna, elementare, secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali che hanno prestato servizio in qualità di supplenti annuali nell'anno scolastico 1986-1987 con nomina conferita dal provveditore agli studi e, nei conservatori di musica e nelle accademie, dai direttori hanno titolo ad essere mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1987-1988 qualora risultino inclusi nella relativa graduatoria.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai docenti che abbiano prestato servizio con supplenza di durata annuale nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nel medesimo anno scolastico 1986-1987, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1986-1987 e siano in servizio alla data del 31 agosto 1987.

3. Il mantenimento in servizio è adottato sui posti comunque disponibili sino al termine dell'anno scolastico per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi espletati e

di coloro i quali siano inclusi in graduatorie provinciali ad esaurimento ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificata ed integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326.

4. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale i docenti interessati sono stati nominati nell'anno scolastico 1986-1987, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali.

5. Le norme di cui ai commi 1 e 3 si applicano altresì al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonché al personale non docente statale delle istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori di musica e le accademie, in servizio nei periodi indicati nei medesimi commi in qualità di supplenti annuali con nomina conferita dalle competenti autorità scolastiche.

Art. 2.

1. Per l'anno scolastico 1987-1988 le classi iniziali delle scuole medie statali e le prime classi e quelle relative al terzo anno del corso di studi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché le sezioni di scuola materna statale sono costituite di norma con non più di 25 alunni.

2. Le classi successive a quelle indicate nel comma 1 sono determinate in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non modificano gli organici del personale della scuola determinati alla data del 31 marzo 1987, nonché i provvedimenti connessi.

4. Con apposita ordinanza il Ministro della pubblica istruzione detta le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo, anche per assicurare il funzionamento della scuola dell'obbligo nelle zone particolarmente disagiate.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indette sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, rispettivamente, nelle scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica.

2. Per le prove d'esame e per le modalità di svolgimento, nonché per la formazione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Alle sessioni riservate di cui al comma 1 sono ammessi gli insegnanti non abilitati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio, nell'anno scolastico 1981-1982, quali supplenti con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi;

b) abbiano i requisiti di cui all'articolo 46, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270. Ai soli fini dell'ammissione alle sessioni riservate degli insegnanti che si trovino in possesso dei predetti requisiti, il citato articolo 46 si intende modificato con l'aggiunta agli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 anche dell'anno scolastico 1981-1982 e con la sostituzione del sessennio antecedente al 10 settembre 1981 con il settennio antecedente al 10 settembre 1982;

c) abbiamo svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle scuole materne o secondarie, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituzioni nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982;

d) abbiano prestato servizio non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero, per i Paesi per i quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-1982 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

Art. 4.

1. L'indizione dei concorsi di accesso ai ruoli del personale statale direttivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, immediatamente antecedenti a quelli per i quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. È ugualmente prorogata di un anno la validità delle graduatorie qualora i concorsi successivi siano stati già indetti ma non ultimati con l'approvazione delle graduatorie.

4. Per i concorsi direttivi può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie dei corrispondenti concorsi immediatamente antecedenti siano esaurite.

Art. 5.

1. Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'esercizio dell'opzione rispetto alle attività presso gli enti lirici o istituzioni di produzione musicale, è ulteriormente prorogato sino al termine dell'anno scolastico 1987-1988.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 141 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 282 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 6

87G0405

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127

Il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 127, recante: «Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università della regione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987.

87A4716

Mancata conversione del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128

Il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 128, recante: «Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987.

87A4717

Mancata conversione del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129

Il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 129, recante: «Interventi in materia di riforma del processo penale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987.

87A4718

Mancata conversione del decreto-legge 1° aprile 1987, n. 130

Il decreto-legge 1° aprile 1987, n. 130, recante: «Norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1987.

87A4719

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 maggio 1987, n. **216.**

Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, ed il comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante modifiche in ordine ai soggetti tenuti al pagamento del predetto diritto annuale;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto opportuno puntualizzare, ai sensi delle norme citate e con riferimento a determinate situazioni giuridiche i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale;

Ritenuto, altresì, opportuno modificare le modalità della comunicazione del numero degli addetti da effettuarsi ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985 da parte delle ditte soggette al pagamento del diritto annuale distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, istituito a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e da ultimo modificato dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte di cui all'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che siano attive nel corso dell'anno o in frazioni di esso.

2. Non sono tenute al pagamento:

le ditte che negli anni precedenti siano state dichiarate fallite per le quali il tribunale non abbia autorizzato, con apposito decreto, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa;

le società in liquidazione che abbiano cessato l'esercizio della attività per la quale si costituirono;

le società che non svolgono nel corso dell'anno alcuna attività connessa al perseguimento dell'oggetto sociale;

le cooperative edilizie che abbiano proceduto all'assegnazione di tutti gli appartamenti ed esaurito l'oggetto per cui vennero costituite.

Art. 2.

1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi entro il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed invitati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità-locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte.

2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale.

Art. 3.

1. Per l'anno 1987 i termini di cui al primo e secondo comma del precedente articolo sono posticipati di quindici giorni.

Art. 4.

1. La comunicazione del numero degli addetti prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982, modificato dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1985, da effettuarsi contestualmente al pagamento del diritto annuale di cui agli articoli precedenti, deve essere effettuata distinguendo i lavoratori indipendenti e dipendenti in permanenti e stagionali.

2. Il numero dei lavoratori stagionali deve essere calcolato con riferimento alle persone complessivamente occupate nel corso dell'anno precedente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 maggio 1987

Il Ministro: PIGA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 165/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) è il seguente:

«Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali».

— Il testo del comma 19 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«19. Per il 1986 il diritto annuale — istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con gli aumenti previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 — è fissato, a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica, iscritte o le cui domande di iscrizione sono annotate sugli albi e sui registri tenuti dalle predette camere, nella misura massima consentita dalle leggi suddette, aumentata del 6 per cento, con arrotondamento per eccesso alle lire 1.000».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982 (Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1982, così come modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, è il seguente:

«Art. 12. — Le denunce debbono essere prodotte sui moduli e secondo le modalità che saranno approvate, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I moduli sono forniti gratuitamente dalle camere.

Ciascuna sede principale, secondaria o unità locale è tenuta a comunicare annualmente, servendosi dei bollettini di conto corrente postale predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il pagamento del diritto previsto dall'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, il numero degli addetti al 31 dicembre dell'anno precedente distinguendoli tra indipendenti e dipendenti; il titolare o i titolari che prestino il proprio lavoro nell'impresa vanno indicati tra i lavoratori indipendenti e soltanto dall'unità ove gli stessi svolgano prevalentemente la propria attività».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 165/1987 si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 47 del testo unico approvato con R.D. n. 2011/1934 è il seguente:

«Art. 47. — Chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura è tenuto a farne denuncia agli uffici provinciali dell'economia corporativa delle province nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.

Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attività agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziare l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.

I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo ufficio dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

Gli uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle società che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51».

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 12 del D.M. 9 marzo 1982, modificato dall'art. 5 del D.M. 23 dicembre 1985, si veda nelle note alle premesse.

87G0403

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 aprile 1987.

Finanziamento per gli anni 1986 e 1987 delle indennità di abbattimento degli animali infetti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto che l'art. 17, primo comma, lettera *a)*, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante: «Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali»;

Visto che il primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, dispone che le indennità di abbattimento per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto, in particolare, che il secondo comma dello stesso art. 3 del citato decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, prevede che, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, assegna direttamente alle regioni le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento, in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1986, n. 178782, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1986, con cui, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, per consentire alle regioni interessate di provvedere direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità di abbattimento 1985 e 1986 ad essi spettanti, sono stati assegnati ed erogati, rispettivamente, gli importi di L. 203.024.000 e di L. 5.730.641.000, conformemente alla nota del Ministero della sanità n. 600.1/24409/7341 del 18 ottobre 1986;

Visto, in particolare, l'art. 5 del proprio decreto 25 novembre 1986, n. 189213, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1987, con cui, tra l'altro, è stato assunto l'impegno della residua disponibilità non ripartita del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1986, ammontante a L. 306.242.267.000, di cui L. 5.675.000.000 per consentire l'erogazione delle provvidenze di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, a favore degli hanseniani, L. 92.375.889.000 per le necessità finanziarie degli istituti zooprofilattici sperimentali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per la ricerca corrente, e L. 208.191.378.000 per le residue necessità finanziarie delle attività a destinazione vincolata, ivi comprese quelle afferenti il pagamento delle citate indennità di abbattimento;

Visto il proprio decreto n. 121085 del 14 aprile 1987, con cui, tra l'altro, è stato assegnato ed erogato, conformemente al deliberato CIPE del 12 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, l'importo di L. 17.750.394.000 per la profilassi e risanamento sanitario degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e di L. 9.210.180.000 per il risanamento sanitario degli allevamenti, di cui L. 6.910.180.000 per consentire alle regioni interessate il pagamento delle indennità di abbattimento richieste dal Ministero della sanità con nota n. 600.1/24409/AG/7893 del 24 novembre 1986;

Vista la nota n. 600.1/24409/AG/1700 dell'8 aprile 1987 con la quale il Ministro della sanità, ai sensi del citato art. 3 del decreto-legge n. 86 del 1987, propone, nella misura riportata per ciascuna regione interessata, l'assegnazione dell'importo complessivo di L. 7.348.247.000 per le necessità finanziarie dell'anno 1986, nonché quello di L. 636.900.000 per i fabbisogni finanziari del corrente esercizio 1987;

Ravvisata la necessità di erogare in conto residui 1986 a favore delle regioni interessate il citato importo complessivo di L. 7.348.247.000 per consentire alle medesime regioni di poter provvedere direttamente, ai sensi del terzo comma del citato art. 3 del decreto-legge n. 86 del 1987, alla liquidazione agli allevatori delle indennità di abbattimento ad essi spettanti per il 1986;

Ravvisata, altresì, la necessità di assegnare ed erogare la citata somma complessiva di L. 636.900.000 a favore delle regioni interessate, per consentire alle medesime regioni di poter provvedere, ai sensi del citato terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 86 del 1987, direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità di abbattimento ad essi spettanti per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire alle seguenti regioni di provvedere direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti per l'anno 1986, è assegnato l'importo complessivo di L. 7.348.247.000, ripartito come appresso:

Regione	Lire
Lombardia	4.000.000.000
Veneto.	535.000.000
Friuli-Venezia Giulia	180.000.000
Emilia-Romagna	2.000.000.000
Toscana	427.384.000
Campania	200.000.000
Puglia	1.500.000
Sardegna	4.363.000
Totale	7.348.247.000

Art. 2.

Per consentire alle seguenti regioni di provvedere direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti per l'anno 1987, è assegnato l'importo complessivo di L. 636.900.000, ripartito come appresso:

Regione	Lire
Piemonte	500.000.000
Abruzzo	17.000.000
Lazio	119.100.000
Puglia	800.000
Totale	636.900.000

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987, per l'importo complessivo di lire 636.900.000, ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 7.348.247.000 nella misura riportata accanto a ciascuna regione dal precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941 - residui 1986, dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1987.

È autorizzato, altresì, il versamento dell'importo complessivo di L. 636.900.000, nella misura riportata accanto a ciascuna regione dal precedente art. 2, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziaro 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1987
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 387

87A4676

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 30 maggio 1987, n. 217.

Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti il principio attivo bentazone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, concernente le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Viste le indicazioni diramate alle regioni con propria circolare 17 marzo 1987, n. 12, sulla istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole;

Considerata la situazione di contaminazione della falde acquifere dal diserbante, denominato bentazone, emersa attraverso i risultati dei controlli analitici effettuati in dette acque nei territori di diversi comuni;

Ritenuto che tale situazione debba considerarsi strettamente correlata e conseguente anche all'impiego prevalente, sistematico e ripetuto nel tempo, in talune aree agricole, di presidi sanitari contenenti tale sostanza attiva diserbante;

Ravvisata la necessità di sospendere cautelarmente, laddove vengano segnalate determinate concentrazioni, l'impiego dei presidi sanitari comunque contenenti la sostanza attiva bentazone in tutte le aree del territorio nazionale coinvolte da detto fenomeno di contaminazione, demandandone, l'individuazione a provvedimenti dei presidenti delle giunte delle regioni competenti per territorio;

Considerato opportuno, per una più completa acquisizione di dati specifici preordinati alla tutela igienico-sanitaria del territorio idrico, confermare l'istituzione del quaderno di campagna presso le aziende agricole interessate;

Ritenuto che l'approvvigionamento idrico con modalità di emergenza possa comportare contaminazione delle acque destinate al consumo umano con conseguente rischio igienico-sanitario per le popolazioni servite;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 marzo 1987 in base al quale, in particolare, il valore indifferenziato di 0,1 microgrammi per litro indicato per tutti gli antiparassitari dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, non è basato su una valutazione specifica del rischio sanitario ma su obiettivi tendenziali di qualità per le acque di uso umano; pertanto la non conformità rispetto a tali obiettivi non è necessariamente correlabile alla presenza di rischi tossicologici;

Visto altresì il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 maggio 1987 nel quale, tenuto conto delle valutazioni formulate dalla Commissione consultiva tossicologica nazionale e dall'Istituto superiore di sanità, secondo le quali la presenza di residui di bentazone nell'acqua potabile fino a valori dell'ordine di 300 microgrammi per litro non presenterebbe problemi di natura tossicologica, si è precisato che un valore di 30 microgrammi per litro costituisce un limite provvisorio pienamente cautelativo per la tutela sanitaria delle popolazioni;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto immediato è cautelarmente vietato in tutte le aree del territorio nazionale per le quali le analisi di laboratorio abbiano accertato la presenza di residui di bentazone nelle acque di falda destinate al consumo umano in quantità superiore a 15 microgrammi per litro l'impiego di presidi sanitari comunque contenenti tale sostanza attiva.

Art. 2.

Con provvedimenti dei presidenti delle giunte regionali vengono indicate per ciascuna regione interessata le aree agricole cui deve applicarsi il divieto cautelare previsto dall'art. 1.

Art. 3.

In relazione alle specifiche realtà locali nonché alla necessità di procedere all'indispensabile recupero della situazione, i presidenti delle giunte regionali sulla base degli elementi conoscitivi delle realtà locali riguardanti il tipo di approvvigionamento idrico, la natura idrogeologica del terreno, l'entità della popolazione insediata ed il tipo di economia agricola, con propri provvedimenti possono individuare ulteriori zone nelle quali limitare o vietare l'impiego dei prodotti diserbanti.

Art. 4.

Fino al 31 maggio 1988, per l'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano è ammessa la utilizzazione di acque in cui il residuo di bentazone non superi il limite di 25 microgrammi per litro.

Art. 5.

Il termine del 1° luglio 1987 fissato nell'art. 8, primo comma, della ordinanza ministeriale 3 aprile 1987, n. 135 (in *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1987, n. 80) è prorogato al 1° novembre 1987.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccôlta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 30 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0406

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 maggio 1987.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia. (Ordinanza n. 986/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia n. 926/1 del 9 febbraio 1987 che richiede, per l'anno in corso, un intervento di emergenza per quattro mesi e del costo complessivo di 600 milioni;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta e di assumere a carico del fondo per la protezione civile l'onere relativo agli interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle opere necessarie ad incrementare la portata di progetto dell'acquedotto del Sinni da 8 a 9 mc/sec, destinando il supero di portata di un mc/sec all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in località Parco Marchese.

Art. 2.

L'Ente irrigazione Puglia e Lucania dovrà adottare tutte le cautele e le precauzioni necessarie per non ingenerare fenomeni di moto vario nella condotta adduttrice e tutti gli interventi di sorveglianza negli organi di manovra.

Art. 3.

Il Consorzio per la costruzione dell'acquedotto del Sinni provvederà a mettere immediatamente a disposizione dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania un proprio tecnico per la constatazione delle operazioni che saranno effettuate per consentire l'aumento di portata di cui al precedente art. 1 e per tutte le eventuali altre operazioni richieste dal predetto ente.

Art. 4.

È autorizzata a carico del Fondo della protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di L. 600.000.000 per le necessità di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A4620

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Savio*, con sede in Chiusa S. Michele (Torino) e stabilimento di Chiusa S. Michele (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 17 gennaio 1987 al 15 luglio 1987;
CIPI 15 settembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Negri Giuseppe & C.*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 1° giugno 1984:
periodo: dal 31 agosto 1986 al 26 febbraio 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Italfua*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dal 18 gennaio 1987 al 16 luglio 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dipiudi Europa*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 4 maggio 1985:
periodo: dal 2 febbraio 1987 al 31 luglio 1987;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 10 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pelmoda*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1984:
periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
CIPI 5 agosto 1980: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), a decorrere dal 27 aprile 1985:
periodo: dal 25 gennaio 1987 al 23 luglio 1987;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Camal*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 27 marzo 1985:
periodo: dal 27 dicembre 1986 al 24 giugno 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:
periodo: dal 30 gennaio 1987 al 28 luglio 1987;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elettromar apparecchiature elettromeccaniche industriali*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli), a decorrere dal 22 luglio 1985:
periodo: dal 23 gennaio 1987 al 21 luglio 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Archforma*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 17 luglio 1985:
periodo: dal 18 gennaio 1987 al 16 luglio 1987;
CIPI 29 aprile 1980: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:
periodo: dal 6 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comet*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 26 giugno 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fornace Campoleone*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 18 novembre 1984:
periodo: dal 22 agosto 1986 al 17 febbraio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tipografia Ugo Pinto*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 12 giugno 1986 all'8 dicembre 1986;
CIPI 19 settembre 1985: dal 1° novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 10 gennaio 1985:
periodo: dall'11 gennaio 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *Eltin S.p.a. & Eltin S.a.s.*, con sede in Genova-Borzoli e stabilimento di Genova-Borzoli, a decorrere dal 14 gennaio 1985:
periodo: dal 21 aprile 1986 al 17 ottobre 1986;
CIPI 26 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *Eltin S.p.a. & Eltin S.a.s.*, con sede in Genova-Borzoli e stabilimento di Genova-Borzoli, a decorrere dal 14 gennaio 1985:
periodo: dal 18 ottobre 1986 al 15 aprile 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 25 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Corio Emilio & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 26 giugno 1987;
CIPI 19 settembre 1985: dal 20 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.B.L. Industria battiture lamiere*, con sede in Torino e stabilimenti di Leinì (Torino) e Venaria (Torino), a decorrere dal 1° giugno 1985:
periodo: dal 5 dicembre 1986 al 2 giugno 1987;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 18 luglio 1985:
periodo: dal 21 gennaio 1987 al 19 luglio 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Roatta & C.*, con sede in Bruzolo (Torino) e stabilimento di Bruzolo (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1985:
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 24 luglio 1987;
CIPI 20 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Sclaverano*, con sede in Venaria (Torino) e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 25 giugno 1985:
periodo: dal 28 dicembre 1986 al 25 giugno 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. O.M.S.A.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti, a decorrere dal 24 novembre 1985:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 29 maggio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cartiera V. Pastorino*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), a decorrere dal 3 ottobre 1985:
periodo: dall'8 ottobre 1986 al 5 gennaio 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 19 gennaio 1986:
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 24 luglio 1987;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Licam*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1986:
periodo: dal 10 gennaio 1987 all'8 luglio 1987;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cer. It. - Ceramiche italiane*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 22 settembre 1985:
periodo: dal 27 settembre 1986 al 25 marzo 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 31 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Amada*, con sede in Ospedaletto (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto (Pisa), a decorrere dal 20 febbraio 1986:
periodo: dal 20 novembre 1986 al 17 febbraio 1987;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torre Ing. Francesco & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1985:
periodo: dal 12 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fimet*, con sede in Torino e stabilimenti di Bra (Cuneo) e Torino, a decorrere dal 7 gennaio 1986:
periodo: dal 12 gennaio 1987 al 10 luglio 1987;
CIPI 28 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Vita Mayer*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 12 novembre 1978:
periodo: dal 24 marzo 1986 al 19 settembre 1986;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1979.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Medital*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 29 luglio 1980:
periodo: dal 24 luglio 1986 al 19 gennaio 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1982.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Patty*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 dicembre 1981:
periodo: dal 9 dicembre 1986 al 6 giugno 1987;
CIPI 11 luglio 1980: dal 31 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Alven*, con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), a decorrere dal 2 aprile 1982:
periodo: dal 9 gennaio 1987 al 7 luglio 1987;
CIPI 16 ottobre 1979: dal 10 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:
periodo: dal 5 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 30 gennaio 1987;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Lama*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 5 febbraio 1982:
periodo: dal 10 gennaio 1987 all'8 luglio 1987;
CIPI 25 ottobre 1979: dal 9 ottobre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società Lucienne*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 febbraio 1982:
periodo: dal 22 gennaio 1987 al 20 luglio 1987;
CIPI 25 settembre 1980: dal 21 febbraio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pharma farmaceutici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 novembre 1982:
periodo: dal 20 luglio 1986 al 15 gennaio 1987,
CIPI 29 maggio 1980: dal 7 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Fram*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 13 gennaio 1987 all'11 luglio 1987;
CIPI 11 giugno 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Jeans By Work*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 14 agosto 1983:
periodo: dal 1° febbraio 1987 al 30 luglio 1987;
CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mial*, con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como), a decorrere dall'11 dicembre 1983:
periodo: dal 5 marzo 1986 al 2 giugno 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mial*, con sede in Milano e stabilimento di Lomagna (Como), a decorrere dall'11 dicembre 1983:
periodo: dal 3 giugno 1986 al 29 novembre 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Gazzola*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 3 gennaio 1984:
periodo: dal 25 dicembre 1986 al 22 giugno 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Osci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 gennaio 1984:
periodo: dal 31 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

46) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno mobili, operanti in comune di Campo Tures (Bolzano), a decorrere dal 18 febbraio 1984:
periodo: dal 18 febbraio 1986 al 16 agosto 1986;
CIPI 19 agosto 1985: con effetto dal 19 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

47) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno mobili, operanti in comune di Campo Tures (Bolzano), a decorrere dal 18 febbraio 1984:
periodo: dal 17 agosto 1986 al 12 febbraio 1987;
CIPI 19 agosto 1985: con effetto dal 19 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cibs*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 16 febbraio 1984:
periodo: dall'11 agosto 1986 al 6 febbraio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. A. Perazzone*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 marzo 1984:
periodo: dall'8 settembre 1986 al 6 marzo 1987;
CIPI 3 agosto 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gimac*, con sede in Roma e stabilimento di Torino, a decorrere dal 24 gennaio 1984:
periodo: dal 15 gennaio 1987 al 13 luglio 1987;
CIPI 21 settembre 1978: dal 27 aprile 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 aprile 1984:
periodo: dal 20 aprile 1987 al 18 luglio 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.F. Impianti*, con sede in Milano e stabilimento di Borgone di Susa (Torino), a decorrere dal 13 febbraio 1984:
periodo: dall'8 novembre 1986 al 6 maggio 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Resine Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 1° novembre 1985:
periodo: dal 5 febbraio 1987 al 5 maggio 1987;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ferrero Giulio*, con sede in Torino e stabilimento di Venaria (Torino), a decorrere dal 23 luglio 1984:
periodo: dal 16 gennaio 1987 al 14 luglio 1987;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Tipografia Fausto Failli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 30 dicembre 1986 al 27 giugno 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Erman*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 20 ottobre 1984:
periodo: dal 14 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
CIPI 27 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. M.I.A.*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 9 novembre 1984:
periodo: dal 5 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. New Daily American*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 24 febbraio 1985:
periodo: dal 25 agosto 1986 al 20 febbraio 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 28 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Apa*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli), a decorrere dal 5 gennaio 1985:
periodo: dal 3 ottobre 1986 al 31 marzo 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dall'11 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Officine Saim*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), a decorrere dal 28 giugno 1984:
periodo: dal 30 marzo 1986 al 27 giugno 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:
periodo: dal 9 dicembre 1986 al 6 giugno 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Edi*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 25 luglio 1984:
periodo: dal 23 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 27 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 29 giugno 1987;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrozzeria Coriasco*, con sede in Torino e stabilimenti di Pianezza (Torino) e Torino, a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 24 luglio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cosmos*, con sede in Latina e stabilimento di Latina, a decorrere dal 16 maggio 1984:
periodo: dal 14 agosto 1986 al 9 febbraio 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 12 settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Plastica Tirrena*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 9 marzo 1985:
periodo: dall'8 marzo 1987 al 5 giugno 1987;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Imballaggi*, operanti in comune di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 12 dicembre 1985;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Imballaggi*, operanti in comune di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 13 dicembre 1985 al 12 marzo 1986;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Imballaggi*, operanti in comune di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 13 marzo 1986 all'8 settembre 1986;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Imballaggi*, operanti in comune di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dal 9 settembre 1986 al 7 marzo 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Imballaggi, operanti in comune di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), a decorrere dall'8 marzo 1985:
periodo: dall'8 marzo 1987 al 5 giugno 1987;
CIPI 12 febbraio 1987: con effetto dal 31 gennaio 1985;
causa: crisi di settore.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa officine grafiche Firenze*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), a decorrere dal 27 marzo 1985:
periodo: dal 3 gennaio 1986 al 2 marzo 1986;
CIPI 25 ottobre 1984: dal 2 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cooperativa lavoranti in lime*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 6 dicembre 1984:
periodo: dal 9 giugno 1986 al 5 dicembre 1986;
CIPI 30 marzo 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Baby Brummel di Gardini Carla*, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 30 giugno 1983:
periodo: dal 5 luglio 1984 al 31 dicembre 1984;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 10 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Baby Brummel di Gardini Carla*, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 30 giugno 1983:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 29 giugno 1985;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 10 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Baby Brummel di Gardini Carla*, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 30 giugno 1983:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 26 dicembre 1985;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 10 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Baby Brummel di Gardini Carla*, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 30 giugno 1983:
periodo: dal 27 dicembre 1985 al 24 giugno 1986;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 10 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986..

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Baby Brummel di Gardini Carla*, con sede in Falconara Marittima (Ancona) e stabilimento di Falconara Marittima (Ancona), a decorrere dal 30 giugno 1983:
periodo: dal 25 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 10 ottobre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 29 novembre 1985 al 27 maggio 1986;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino), e stabilimento di Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:
periodo: dal 28 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Elettronica Zola*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 dicembre 1984:
periodo: dal 16 settembre 1986 al 14 marzo 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 4 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cotonificio G. Oliva*, con sede in Genova e stabilimento di Lucca, a decorrere dal 21 dicembre 1984:
periodo: dal 27 dicembre 1985 al 26 marzo 1986;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fur Mary*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), a decorrere dal 6 giugno 1985:
periodo: dal 13 giugno 1986 al 9 dicembre 1986;
CIPI 2 maggio 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Raffineria Delle Piane di L. Delle Piane & C.*, con sede in S. Quirico (Genova) e stabilimento di S. Quirico (Genova), a decorrere dal 3 luglio 1985:
periodo: dall'8 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 12 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sa.Re.Co.*, con sede in Casarza Ligure (Genova) e stabilimento di Casarza Ligure (Genova), a decorrere dal 4 settembre 1985:
periodo: dal 10 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 6 febbraio 1985:
periodo: dal 13 maggio 1986 all'8 novembre 1986;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 6 febbraio 1985:
periodo: dal 9 novembre 1986 al 7 maggio 1987;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio IPI*, con sede in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona) e stabilimento di Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), a decorrere dal 27 maggio 1985:
periodo: dal 2 giugno 1986 al 28 novembre 1986;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio IPI*, con sede in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona) e stabilimento di Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), a decorrere dal 27 maggio 1985:
periodo: dal 29 novembre 1986 al 27 maggio 1987;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Metalbox*, con sede in Maltignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno), a decorrere dal 30 dicembre 1984:
periodo: dal 2 ottobre 1986 al 30 marzo 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 3 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lira*, con sede in Collebeato (Brescia) e stabilimento di Collebeato (Brescia), a decorrere dal 30 marzo 1985:
periodo: dal 4 luglio 1986 al 30 dicembre 1986;
CIPI 2 maggio 1985: dal 5 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emmesole*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), a decorrere dal 12 settembre 1985:
periodo: dal 20 giugno 1986 al 16 dicembre 1986;
CIPI 11 marzo 1982: dal 16 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Svim*, con sede in Stroppiana (Vercelli) e stabilimento di Stroppiana (Vercelli), a decorrere dal 24 maggio 1984:
periodo: dal 28 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
CIPI 30 novembre 1983: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Officine meccaniche Ponti & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 22 ottobre 1985:
periodo: dal 29 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
CIPI 26 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Resinflex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 28 luglio 1985:
periodo: dal 3 agosto 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 27 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Wattsud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 13 gennaio 1986:
periodo: dal 21 ottobre 1986 al 18 gennaio 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 24 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Wattsud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 13 gennaio 1986:
periodo: dal 19 gennaio 1987 al 17 luglio 1987;
CIPI 24 giugno 1982: dal 24 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Boccmi c/o C.S.T. Nuova Italsider*, con sede in Genova e stabilimento di Napoli-Bagnoli, a decorrere dal 29 dicembre 1985:
periodo: dal 4 gennaio 1987 al 2 luglio 1987;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.T.M. Italmontaggi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 gennaio 1986:
periodo: dal 1° febbraio 1987 al 30 luglio 1987;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. M.M.M. Industria*, con sede in Casapulla (Caserta) e stabilimento di Casapulla (Caserta), a decorrere dal 21 dicembre 1985:
periodo: dal 26 dicembre 1986 al 23 giugno 1987;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), a decorrere dal 4 ottobre 1981:
periodo: dal 13 dicembre 1985 al 10 giugno 1986;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino*, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1982:
periodo: dal 5 dicembre 1986 al 2 giugno 1987;
CIPI 27 febbraio 1981: dal 1° ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mirum*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona, a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 16 marzo 1986 all'11 settembre 1986;
CIPI 27 agosto 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1983.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mirum*, con sede in Ancona e stabilimento di Ancona, a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 12 settembre 1986 al 10 marzo 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Beta industria confezioni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 25 agosto 1982:
periodo: dal 6 febbraio 1987 al 6 maggio 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1983.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Saice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 3 gennaio 1982:
periodo: dal 12 luglio 1986 al 7 gennaio 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 23 giugno 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Poccardi*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino), a decorrere dal 27 dicembre 1981:
periodo: dal 10 giugno 1986 al 6 dicembre 1986;
CIPI 6 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tecmo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 13 gennaio 1987 all'11 luglio 1987;
CIPI 29 maggio 1980: dal 3 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

45) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Cartotecnico, operanti in comune di Lanuvio (Roma), a decorrere dal 21 ottobre 1985:
periodo: dal 17 agosto 1986 al 12 febbraio 1987;
CIPI 12 giugno 1984: con effetto dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carto Sud*, con sede in Isoletta d'Arce (Frosinone) e stabilimento di Isoletta d'Arce (Frosinone), a decorrere dal 17 marzo 1983:
periodo: dal 5 giugno 1986 al 1° dicembre 1986;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera Emilio Boimond*, con sede in Isola Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola Liri (Frosinone), a decorrere dal 14 novembre 1982:
periodo: dal 26 luglio 1986 al 21 gennaio 1987;
CIPI 16 giugno 1978: dal 5 dicembre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Delta confezioni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 29 luglio 1983:
periodo: dal 19 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
CIPI 27 maggio 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fulgor Italia*, con sede in Latina e stabilimento di Cassine (Alessandria), a decorrere dal 10 settembre 1983:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 29 novembre 1986;
CIPI 17 settembre 1981: dal 13 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Atina*, con sede in Atina (Frosinone) e stabilimento di Atina (Frosinone), a decorrere dal 7 dicembre 1983:
periodo: dal 30 agosto 1986 al 25 febbraio 1987;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Atina*, con sede in Atina (Frosinone) e stabilimento di Atina (Frosinone), a decorrere dal 7 dicembre 1983:
periodo: dal 26 febbraio 1987 al 26 maggio 1987;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lombarda fertilizzanti*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia), a decorrere dal 29 novembre 1983:
periodo: dal 19 marzo 1987 al 16 giugno 1987;
CIPI 11 marzo 1982: dal 4 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Vanacore*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 3 febbraio 1984:
periodo: dal 23 gennaio 1987 al 21 luglio 1987;
CIPI 5 agosto 1980: dal 15 aprile 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Nova Games*, con sede in Bosio (Alessandria) e stabilimento di Bosio (Alessandria), a decorrere dal 3 aprile 1982:
periodo: dal 16 giugno 1986 al 12 dicembre 1986;
CIPI 19 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 1° ottobre 1985 al 2 gennaio 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comes*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 3 gennaio 1986 al 1° luglio 1986;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Camut*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 21 dicembre 1986 al 18 giugno 1987;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Omil*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 aprile 1984:
periodo: dal 20 gennaio 1987 al 18 luglio 1987;
CIPI 29 luglio 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.F.M.*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 15 giugno 1984:
periodo: dal 10 dicembre 1986 al 7 giugno 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. G.I.P. - Galvanica industriale piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 19 gennaio 1984:
periodo: dal 17 luglio 1986 al 10 gennaio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bifulco*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:
periodo: dal 14 febbraio 1987 al 12 agosto 1987;
CIPI 13 aprile 1979: dal 6 marzo 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ferange*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 24 giugno 1986 al 20 dicembre 1986;
CIPI 20 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ferange*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo), a decorrere dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 21 dicembre 1986 al 18 giugno 1987;
CIPI 20 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.T.G.*, con sede in Arenzano (Genova) e stabilimento di Arenzano (Genova), a decorrere dal 25 marzo 1984:
periodo: dal 17 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Le Genovesi*, con sede in Genova e stabilimento di Genova-Sestri Ponente, a decorrere dal 2 marzo 1984:
periodo: dal 25 novembre 1986 al 23 maggio 1987;
CIPI 6 maggio 1981: dal 2 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Simat*, con sede in Osimo (Ancona) e stabilimento di Osimo (Ancona), a decorrere dall'8 luglio 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1986 al 30 maggio 1987;
CIPI 9 febbraio 1984: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.Pla.Ve.*, con sede in Milano e deposito di Bari, a decorrere dal 28 settembre 1984:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 28 dicembre 1985;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 27 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ilfem Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dall'8 aprile 1984:
periodo: dal 2 gennaio 1987 al 30 giugno 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emanuel Presse*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 7 aprile 1984:
periodo: dal 5 aprile 1986 al 1° ottobre 1986;
CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari) e S. G. Suergiu (Cagliari), a decorrere dal 30 aprile 1984:
periodo: dal 25 ottobre 1986 al 22 aprile 1987;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bonsignore & C.*, con sede in Pieve di Teco (Imperia) e stabilimento di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:
periodo: dal 12 maggio 1986 al 7 novembre 1986;
CIPI 23 settembre 1983: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bonsignore & C.*, con sede in Pieve di Teco (Imperia) e stabilimento di Pieve di Teco (Imperia), a decorrere dal 14 maggio 1984:
periodo: dall'8 novembre 1986 al 5 febbraio 1987;
CIPI 23 settembre 1983: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. O.S.A. - Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1984:
periodo: dal 15 dicembre 1986 al 12 giugno 1987;
CIPI 29 gennaio 1981: dall'8 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartonplastica meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 18 maggio 1983:
periodo: dal 9 novembre 1986 al 7 maggio 1987;
CIPI 5 novembre 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Carrauto*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 14 giugno 1984:
periodo: dal 10 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 26 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1985.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. So.Gra.Me.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 15 settembre 1984:
periodo: dall'11 dicembre 1986 all'8 giugno 1987;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 27 agosto 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara), a decorrere dal 22 settembre 1984:
periodo: dal 31 marzo 1986 al 26 settembre 1986;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), a decorrere dal 28 luglio 1984:
periodo: dal 25 aprile 1987 al 23 luglio 1987;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramiche industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno, a decorrere dal 19 ottobre 1984:
periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 luglio 1986;
CIPI 27 maggio 1981: dal 27 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1985.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramiche industriali*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno, a decorrere dal 19 ottobre 1984:
periodo: dal 20 luglio 1986 al 17 ottobre 1986;
CIPI 27 maggio 1981: dal 27 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1985.

81) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Metalli officine meccaniche navali*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 19 agosto 1984:
periodo: dal 26 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 25 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Esmag*, con sede in Torino e stabilimento di Druento (Torino), a decorrere dal 28 giugno 1982:
periodo: dal 7 settembre 1986 al 5 marzo 1987;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ciemme 2*, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e stabilimento di Pieve S. Stefano (Arezzo), a decorrere dal 2 novembre 1984:
periodo: dal 3 agosto 1986 al 29 gennaio 1987;
CIPI 5 maggio 1983: dal 10 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

84) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. G.S.T. costruzioni metalliche*, con sede in Genova e stabilimento di Genova, a decorrere dal 9 luglio 1984:
periodo: dal 19 maggio 1986 al 14 novembre 1986;
CIPI 23 dicembre 1982: dal 9 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

85) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Jolly Sportswear*, con sede in Sfruz (Trento) e stabilimento di Sfruz (Trento), a decorrere dal 6 novembre 1984:
periodo: dall'8 maggio 1986 al 3 novembre 1986;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

86) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Maglificio di Jesi*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), a decorrere dal 26 febbraio 1985:
periodo: dal 2 giugno 1986 al 28 novembre 1986;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

87) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Maglificio di Jesi*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), a decorrere dal 26 febbraio 1985:
periodo: dal 29 novembre 1986 al 27 maggio 1987;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

88) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento di Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:
periodo: dall'11 gennaio 1987 al 9 luglio 1987;
CIPI 26 marzo 1981: dal 17 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

89) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Meccanica torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 13 ottobre 1986 al 10 aprile 1987;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

90) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 4 maggio 1986 al 30 ottobre 1986;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

91) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento di San Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 31 ottobre 1986 al 28 aprile 1987;
CIPI 21 settembre 1979: dal 6 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

87A4535

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamennto straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a Bomisa bottoni minuterie* di Assago (Milano):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Redaelli tecnologie dell'acciaio*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Rogoredo, Sesto S. Giovanni (Milano), Gardone Valtrompia (Brescia) e Napoli:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Redaelli tecnologie dell'acciaio*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano-Rogoredo, Sesto S. Giovanni (Milano), Gardone Valtrompia (Brescia) e Napoli:
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Redaelli tecnologie dell'acciaio*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano-Rogoredo, Sesto S. Giovanni (Milano), Gardone Valtrompia (Brescia) e Napoli:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dall'8 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

5) *S.r.l. Valitalia* di Cigognola (Pavia):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 6 settembre 1986;
causale: crisi CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 23 giugno 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.a.s. Helene Curtis*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 5 febbraio 1987;
causale: crisi CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Cartotecnica padana* di Cologno Monzese (Milano):
periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Costamasnaga*, con sede in Milano e stabilimento in Costamasnaga (Como):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Edila*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Melegnano (Milano) e Codevilla (Pavia), fallita il 9 ottobre 1986:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Farnex laboratori*, sede di Piacenza e stabilimento di Codogno (Milano), fallita il 5 dicembre 1984 (e non il 7 dicembre 1984):
periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Farnex laboratori*, sede di Piacenza e stabilimento di Codogno (Milano), fallita il 5 dicembre 1984:
periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Elettroplastica* di Roncadelle (Brescia):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Tessitura di Casorezzo*, con sede e stabilimento in Casorezzo (Milano):
periodo: dal 5 dicembre 1983 al 5 giugno 1984;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Rossi Simeone e Figli* di Villasanta (Milano):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 25 giugno 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si

15) *S.p.a. Manifattura dell'isola* già *Imec Manifattura dell'isola* di Carvico (Bergamo):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si

16) *S.p.a. Ime-Veto* di Vittuone (Milano):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 31 ottobre 1985;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Smalterie lombarde*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Cuggiono (Milano):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Smalterie lombarde*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Cuggiono (Milano):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Smalterie lombarde*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Cuggiono (Milano):
periodo: dal 30 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Smalterie lombarde*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Cuggiono (Milano), fallita il 9 giugno 1986:
periodo: dal 9 giugno 1986 all'8 dicembre 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.r.l. Facef* di Casteldidone (Cremona):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° settembre 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Facet* di Casteldidone (Cremona):
periodo: dal 2 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Besana* di Corsico (Milano):
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 23 giugno 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Siple* di Merate (Como), fallita il 5 giugno 1986:
periodo: dal 5 giugno 1986 al 1° dicembre 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Gabel industria tessile* di Rivanazzano (Pavia):
periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1985: dal 27 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Officine meccaniche ing. Giuseppe Dell'Orto* di Milano:
periodo: dal 24 febbraio 1986 al 25 agosto 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Officine meccaniche ing. Giuseppe Dell'Orto* di Milano:
periodo: dal 26 agosto 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. No.Mo.* di Oggiono (Como):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 settembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. No.Mo.* di Oggiono (Como):
periodo: dal 30 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.a.s. Tessitura del Vecchio Fossati di Franco del Vecchio & C.*, con sede in Como e stabilimento in Gravedona (Como):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.r.l. Giovanni Rocca* di Rodano (Milano):
periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Puricelli*, con sede in Costamasnaga, stabilimento di Costamasnaga e filiale di Seregno (Milano):
periodo: dal 20 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Puricelli*, con sede in Costamasnaga, stabilimento di Costamasnaga e filiale di Seregno (Milano):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. F.I.M. - Fabbrica italiana di medicazione* di Casorezzo (Milano):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

35) *Colorificio Valtramigna*, con sede in Nova Milanese e stabilimenti in Nova Milanese (Milano) e S. Vittore di Cologna ai Colli (Verona):
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri*, con sede in Milano, unità di Milano, Vittuone (Milano) e Vado Ligure (Savona):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Fonit-Cetra industria fonografica* di Milano:
periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Fonit-Cetra industria fonografica* di Milano:
periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

39) *S.n.c. F.lli Pavan di Pavan Sergio & C.* di Meda (Milano), fallita l'11 luglio 1986:
periodo: dall'11 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

40) *S.r.l. C.P.D.* di Paderno Dugnano (Milano), fallita il 24 gennaio 1986:
periodo: dal 24 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

41) *S.p.a. Sidalm*, con sede in Milano ed unità nazionali; dal 3 novembre 1986 *S.p.a. Alivar*, con sede legale in Novara, sede amministrativa in Milano ed unità nazionali:
periodo: dal 13 aprile 1987 al 1° maggio 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.a.s. Tessitura G. Ballabio di Galvani & C.* di Villaguardia (Como):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

43) *S.a.s. Tessitura G. Ballabio di Galvani & C.* di Villaguardia (Como), fallita il 4 agosto 1986:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

44) *S.p.a. Tintoria Giuseppe Viganò* di Verano Brianza (Milano):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. La Fenice* di Mortara (Pavia), fallita il 25 febbraio 1986:
periodo: dal 25 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

46) *S.p.a. Saporiti Italia* di Besnate (Varese):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Saporiti Italia* di Besnate (Varese):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. La nuova tempra metalli*, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), fallita il 12 giugno 1986:
periodo: dal 12 giugno 1986 al 13 dicembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

49) *S.r.l. Futuraline* di Colturano (Milano), fallita il 6 febbraio 1986:
periodo: dal 7 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

50) *S.p.a. Termosud* di Gioia del Colle (Bari) (Gruppo Ansaldo):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

51) *Soc. Cavi Pirelli - Azienda cavi speciali* di San Giuliano Milanese (Milano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 1° luglio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

52) *Soc. Cavi Pirelli - Azienda cavi speciali* di San Giuliano Milanese (Milano:)
periodo: dal 2 luglio 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Termosud* di Gioia del Colle (Bari) (Gruppo Ansaldo):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri*, sede in Milano, unità di Milano, Vittuone (Milano) e Vado Ligure (Savona):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Rossi Simeone e Figli* di Villasanta (Milano):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 31 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

56) *Gruppo Fit ferrotubi:*
1) Fit ferrotubi, sede di Milano;
2) Fit ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova);
3) Fit ferrotubi/Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano);
4) Fit ferrotubi/Genova, stabilimento di Genova;
5) Fit ferrotubi/Alessandria, stabilimento di Alessandria;
6) Fit ferrotubi/Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo);
7) Fit ferrotubi/Torino, stabilimento di Collegno (Torino);
8) Fit ferrotubi/Commerciale, stabilimenti di Segrate e Corbetta (Milano);
9) Fit ferrotubi/Varese, stabilimento di Castronno (Varese);
10) Fit ferrotubi/Brescia, stabilimento di Brescia;
11) Fit ferrotubi/Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova);
12) Fit ferrotubi/Verona, stabilimento di Colognola (Verona);
13) Fit ferrotubi/Padova, stabilimento di Padova;
14) Fit ferrotubi/Udine, stabilimento di Udine;
15) Fit ferrotubi/Parma, stabilimento di Parma;
16) Fit ferrotubi/Reggio Emilia, stabilimento di Reggio Emilia e Modena;
17) Fit ferrotubi/Bologna, stabilimento di Bologna e Forlì;
18) Fit ferrotubi/Firenze, stabilimento di Firenze;
19) Fit ferrotubi/Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno);
20) Fit ferrotubi/Ancona, stabilimento di Ancona;
21) Fit ferrotubi/Roma, stabilimento di Roma;
22) Fit ferrotubi/Bari, stabilimento di Bari;
23) Fit ferrotubi/Napoli, stabilimento di Napoli;
24) Fit ferrotubi/Cagliari, stabilimento di Cagliari

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornaliti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamennto straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Vicano industria ceramica* di Pelago (Firenze):
periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Vannini e Capperucci* di Poggibonsi (Siena):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vannini e Capperucci* di Poggibonsi (Siena):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Liliana Rubecchini* di Firenze:
periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Proinco* di Empoli (Firenze):
periodo: dal 24 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Roller* di Calenzano (Firenze):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Calzaturificio Rangoni* di Firenze:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Calzaturificio Gimal* di Montaione (Firenze):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Calzaturificio Valeria* di Porcari (Lucca), fallita il 3 luglio 1986:
periodo: dal 3 luglio 1986 al 3 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Brunetto Pratesi* di Casalguidi di Serravalle Pistoiese (Pistoia):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Adry Style succo di lana*, sede e stabilimento in Scandicci (Firenze):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Industria laterizi Valdiperga*, sede e stabilimento in Castellina Marittima (Pisa):
periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Industria confezioni Cirano*, sede legale in Empoli (Firenze), stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze):
periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e organizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Fornace laterizi Crestini*, sede e stabilimento in Pienza (Siena):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

15) *S.r.l. Fornace laterizi Crestini*, sede e stabilimento in Pienza (Siena):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Happy Shoes*, sede legale in Poggibonsi e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze):
periodo: dal 15 giugno 1986 al 21 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Happy Shoes*, sede legale in Poggibonsi e stabilimento di Barberino Val d'Elsa (Firenze), fallita il 22 ottobre 1986:
periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Gandi arredamenti* di Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Colorificio Cover* di Altopascio (Lucca):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Colorificio Cover* di Altopascio (Lucca):
periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Confezioni Vires* di S. Miniato (Pisa):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Confezioni Vires* di S. Miniato (Pisa):
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Ceramital* di Buonconvento (Siena):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

24) *Carta cartoni cellulosa S.p.a.* di Altopascio (Lucca):
periodo: dal 4 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Laboratori Guidotti* di Pisa:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

26) *Soc. coop. Scolca S.r.l.* di Castel del Piano (Grosseto):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 24 aprile 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 9 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Borma*, sede legale in Milano e stabilimento di Livorno:
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Le Acque* di Palazzuolo sul Senio (Firenze):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Textura* di Castiglion Fibocchi (Arezzo):
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. G.C.T.* di Castiglion Fibocchi e stabilimento di San Sepolcro (Arezzo):
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. G.M.* già *G.C.F.* sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo):
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Morandi* di Poggibonsi (Siena):
periodo: dal 20 ottobre 1986 al 18 aprile 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 18 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Creazioni Natlyns* di Montevarchi (Arezzo), fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 aprile1987;
causale: crisi aziendale CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *Mobilificio Smeraldo* di Monteriggioni (Siena):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Travertino toscano* di Serre di Rapolano (Siena):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

36) *Soc. Liquifarm*, sede legale in Milano e stabilimento di Livorno:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85.

37) *C.M.C.* di Lari (Pisa):
periodo: dal 25 marzo 1985 al 23 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

38) *Soc. Vetreria Piantini* di Castelfranco di Sopra (Arezzo):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

39) *Soc. Vetreria Piantini* di Castelfranco di Sopra (Arezzo):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 e successive proroghe.

40) *S.p.a. Calzaturificio Claudia*, sede Segromigno Monte-Capannori (Lucca) e stabilimento in Piano di Coreglia (Lucca):
periodo: dal 1° settembre 1980 al 28 febbraio 1981;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1980: dal 3 settembre 1979;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ilca Maggiora*, con sede in San Pietro Moncalieri (Torino) e stabilimento di San Pietro Moncalieri (Torino):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Miaba industrie*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Miaba industrie*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

4) *Pneumatici Clement*, con sede in Milano e stabilimenti di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Milano:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1982: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. I.P.E. - Nuova Bialetti*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Porta*, con sede in Borgaretto di Beinasco (Torino) e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1983: dal 20 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Porta*, con sede in Borgaretto di Beinasco (Torino) e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1983: dal 20 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Felice Schiavetti & Figli*, con sede in Stazzano (Alessandria) e stabilimento di Stazzano (Alessandria):
periodo: dal 18 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Felice Schiavetti & Figli*, con sede in Stazzano (Alessandria) e stabilimento di Stazzano (Alessandria):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Bassani Ticino*, con sede in Milano e per i soli stabilimenti di Bodio (Varese) e Varese:
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Bassani Ticino*, con sede in Milano ed estensione per lo stabilimento di Casciago (Varese):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Lagostina*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino):
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):
periodo: dal 10 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.n.c. Meazza e Masciadri*, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e stabilimento di Casale Corte Cerro (Novara):
periodo: dal 15 settembre 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Alessio tubi*, con sede in La Loggia (Torino) e stabilimento di La Loggia (Torino):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Alessio tubi*, con sede in La Loggia (Torino) e stabilimento di La Loggia (Torino):
periodo: dal 22 settembre 1986 al 23 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Olivero*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

19) *Soc. Sotis cavi*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

20) *Soc. Cavi Pirelli*, con sede in Milano, stabilimento Cavi di Milano, Azienda accessori Cavi di Cusano Milanino (Milano), Azienda Cane di Cusano Milanino (Milano), Direzione e servizi centrali Milano e Laboratorio ricerca e sviluppo di Milano:
periodo: dal 28 luglio 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Filatura e tessitura Tollegno*, con sede in Tollegno (Vercelli) e stabilimento di Tollegno (Vercelli):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Elettronica Belmonte*, con sede in Valperga (Torino) e stabilimento di Valperga (Torino):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Comen*, con sede in Canelli (Asti) e stabilimento di Canelli (Asti):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Comen*, con sede in Canelli (Asti) e stabilimento di Canelli (Asti):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Finca*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):
periodo: dal 4 marzo 1985 al 4 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Finca*, con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):
periodo: dal 5 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.n.c. Calzaturificio Eva di E. Accatino & Figli*, con sede in Valenza (Alessandria) e stabilimento di Valenza (Alessandria):
periodo: dal 3 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.n.c. Calzaturificio Eva di E. Accatino & Figli*, con sede in Valenza (Alessandria) e stabilimento di Valenza (Alessandria):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.r.l. Nuova Wamar*, con sede in Roma e stabilimento di Torino:
periodo: dal 22 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 22 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Fucina di Caramagna*, con sede in Milano e stabilimento di Caramagna (Cuneo):
periodo: dal 5 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: fallimento in data 5 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 5 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Morando impianti*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:
periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *Soc. Amiantifera di Balangero*, con sede in Milano e stabilimento di Balangero (Torino):
periodo: dal 9 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 9 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Cobra Containers*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

35) *Soc. Pietro Certano & C.*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):
periodo: dal 13 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: fallimento in data 13 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 13 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

36) *Soc. Trombin Maria Jolanda*, con sede in Terruggia (Alessandria) e stabilimento di Terruggia (Alessandria):
periodo: dal 10 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: fallimento in data 10 giugno 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

37) *Ind. stamp. forgiatura lav.ni mecc. F.lli Gianello*, con sede in Druenti (Torino) e stabilimento di Druento (Torino):
periodo: dal 13 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: fallimento in data 13 agosto 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 13 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

38) *Soc. Crumiere E.*, con sede in Villar Pellice (Torino) e stabilimento di Villar Pellice (Torino):
periodo: dal 21 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: fallimento in data 21 maggio 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 21 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

39) *Aziende del gruppo S.I.R. finanziario:*

1) SIR Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma, stabilimento in Porto Torres (Sassari);
2) Euteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari;
3) Società italiana resine - SIR S.p.a., sede in Milano e stabilimenti in Solbiate Olona (Varese), Marcherio (Milano), Sesto S. Giovanni (Milano) e Codogno (Milano);
4) I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari);
5) Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano e Codogno (Milano);
6) Brill S.p.a., sede di Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Caglia;
7) Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari);
8) Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia;
9) Viset S.p.a., stabilimenti di Borgato Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano) e Milano;
10) Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede di Milano e stabilimento in Assemini (Cagliari);
11) Emmevierre S.p.a., sede di Milano e stabilimento di S. Sisto (Perugia);
12) Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia (Salerno);
13) Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro);
14) Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo);
15) Impreset S.p.a., sede di Milano;
16) Fivesud di Lamezia (Catanzaro);
17) Sud Italia resine di Lamezia (Catanzaro);
18) Tubificio di Solbiate, con sede in Solbiate (Varese);
19) Meres, con sede in Avellino;
20) Nord Italia resine, con sede in Arcisate (Varese);
21) Compagnia commissionaria chimica - C.C.C., sede in Milano:

periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1981: dal 4 settembre 1981 e varie;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Milan-Sacchi*, con sede in Milano e stabilimento in Chirignago (Venezia):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ilmap*, con sede e stabilimento in Monteforte d'Alpone (Verona):
periodo: dal 24 agosto 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 22 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industrie Tancredi e C.*, con sede e stabilimento in Felette di Romano d'Ezzelino (Vicenza):
periodo: dal 27 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985: dal 28 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gabar*, con sede e stabilimento in Costa di Rovigo (Rovigo):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Gabar*, con sede e stabilimento in Costa di Rovigo (Rovigo):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 30 marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. F.lli Lozza*, con sede in Calalzo di Cadore (Belluno) e stabilimenti in Calalzo di Cadore (Belluno) e Auronzo di Cadore (Belluno):
periodo: dal 2 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1985: dal 1° febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Carmens*, con sede in Calzignano Terme (Padova) e stabilimento in Calzignano Terme (Padova):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° novembre 1984,
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Bertrams*, con sede e stabilimento in Verona:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Alzooveet Cologna Veneta*, con sede in Robecco d'Oglio (Cremona) e stabilimento in Cologna Veneta (Verona):
periodo: dal 18 agosto 1986 al 15 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Piero Della Valentina*, con sede legale in Sacile (Pordenone) e stabilimenti di Piné di Cordignano (Treviso) e Sacile (Pordenone):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Piero Della Valentina*, con sede legale in Sacile (Pordenone) e stabilimenti di Piné di Cordignano (Treviso) e Sacile (Pordenone):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Calzaturificio Madras di V. Piccoletto*, con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento di Bassano del Grappa, località S. Lazzaro (Vicenza):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 10 novembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Vetromeccaniche italiane*, con sede legale in Genova e stabilimento in Serra Riccò (Genova):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Navalimpianti*, con sede in Genova-Ceranesi, unità produttiva in Genova-Sestri Ponente e officina in Genova-Porto:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 12 aprile 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 14 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta Iberti Aurelio*, con sede e stabilimento in Albisola Superiore (Savona), fallita il 6 agosto 1986:
periodo: dal 6 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Cartiera di Ascoli*, con sede legale in Ascoli Piceno e stabilimento in Genova-Voltri:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 26 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Bocciardo*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dal 15 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 14 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Santo Dasso*, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo:
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ceramica S. Valentino* di Castellarano (Reggio Emilia), fallita il 16 dicembre 1986:
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.r.l. Ceramica S. Valentino* di Castellarano (Reggio Emilia), fallita il 16 dicembre 1986:
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Monoforte* (già *Ceramica Monoforte*) di Viano (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Castelli*, con sede in Bologna e unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale:
periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: no.

5) *Gruppo Benati*, costituito dalla S.p.a. Benati di Imola (Bologna), S.p.a. Ben di Mordano (Bologna), S.p.a. Mond-Ben di Portomaggiore (Ferrara) e unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede legale in Forlì e sede commerciale di Milano:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede legale e stabilimento in Forlì:
periodo: dall'8 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Consorzio cooperativa Giovanni Querzoli* di Forlì:
periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. C.M.C. - Cooperativa muratori & cementisti*; con sede legale in Ravenna e stabilimento Monoceram di Faenza (Ravenna):
periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti*, con sede in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì):
periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Tecnomagnesio* di S. Lazzaro di Savena (Bologna):
periodo: dal 14 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Sporting* di S. Colombano Meldola (Forlì):
periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Nuova D.A.R.I.* di S. Lazzaro di Savena (Bologna):
periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 28 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Metalplast* di Sasso Marconi (Bologna):
periodo: dal 3 novembre 1986 al 3 maggio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 3 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede legale in Forlì e sede commerciale di Milano:
periodo: dal 9 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 9 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Calzaturificio Eiffel* di Fusignano (Ravenna):
periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: crisi CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Nuova Pesci* di Cento (Ferrara):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 21 febbraio 1987;
causale: riorganizzazione CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Mobelhaus* di Boretto (Reggio Emilia):
periodo: dall'8 dicembre 1986 al 7 giugno 1986;
causale: crisi CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Ve.Va.*, con sede in S. Ermete (Forlì) e stabilimenti in S. Ermete e S. Giovanni in Marignano (Forlì):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 5 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Tomaificio Nettuno di Bacchi Manuela & C.*, con sede e stabilimento in S. Colombano (Forlì):
periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Marini*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti in Alfonsine e S. Biagio di Argenta (Ferrara):
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Lombardi*, con sede e stabilimento in Tresigallo (Ferrara), fallita il 7 giugno 1985:
periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 13 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.n.c. Valigeria Gamma* di S. Arcangelo di Romagna (Forlì), fallita il 2 maggio 1985:
periodo: dal 21 aprile 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Azzurra Baby* di Casalecchio di Reno (Bologna):
periodo: dal 15 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Amati Riccione* di Coriano (Forlì):
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: riorganizzazione CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Cerlux ceramiche* di Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

27) *S.p.a. Cerlux ceramiche* di Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 14 gennaio 1986;
causale: crisi - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 26 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Rafal* di Piangipane (Ravenna):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Officine meccaniche Fratelli Giacomo & Luigi Carpi*, con sede legale in Roma, sede amministrativa e stabilimento in Poviglio (Reggio Emilia):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Arcte* di Bologna:
periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: ristrutturazione CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *Sicart S.p.a.* di Mesola (Ferrara), fallita il 17 dicembre 1984:
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

32) *Faab S.p.a. - Fabbrica accessori auto bolognese* di Budrio (Bologna):
periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

33) *Faab S.p.a. - Fabbrica accessori auto bolognese* di Budrio (Bologna):
periodo: dal 24 novembre 1986 al 24 maggio 1987;
causale: crisi CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

34) *Sergiani S.p.a.* di Coriano (Forlì):
periodo: dal 20 ottobre 1986 al 19 aprile 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. C.I.M.A. Cooperativa interregionale muratori affini*, con sede legale in S. Giorgio di Piano (Bologna) e unità ubicate nelle province di Bologna e di Roma:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Industrial Habitat (Centrofin)*, con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone):
periodo: dal 27 ottobre 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 26 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Intermotor*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimenti di Gualtieri (Reggio Emilia) (prima concessione dal 18 maggio 1986) e Vazia (Rieti):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 15 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 19 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Feltrificio Domenico Corona*, con sede in Castelliri (Frosinone) e stabilimento di Castelliri (Frosinone):
periodo: dal 30 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Arcon - Ardea Containers*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):
periodo: dal 12 dicembre 1986 all'11 giugno 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 12 giugno 1984 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 14 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Canapificio centro meridionale*, con sede in Monterotondo Scalo (Roma) e stabilimento di Monterotondo Scalo (Roma):
periodo: dal 27 aprile 1987 al 26 luglio 1987;
causale: fallimento in data 30 gennaio 1985 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. I.T.E. - Ind. tecnica Everest*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):
periodo: dal 2 marzo 1987 al 30 agosto 1987;
causale: fallimento in data 4 giugno 1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Palumbo Sante*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 22 febbraio 1987 al 22 agosto 1987;
causale: fallimento in data 22 febbraio 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 22 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Sorain Cecchini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 2 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Aviotecnica*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 4 ottobre 1986;
causale: fallimento in data 3 aprile 1984 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Prinz Bru Italia*, con sede in Bologna e stabilimenti di Carisio (Vercelli) e Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 24 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):
periodo: dal 23 marzo 1987 al 20 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Chemi*, con sede in Patrica (Frosinone), direzione amministrativa in Cinisello Balsamo (Milano), direzione commerciale in Cinisello Balsamo (Milano) e stabilimento di Patrica (Frosinone):
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Italfornaci*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 23 giugno 1986 al 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
prima concessione: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Italprint*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/81) - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Rigel*, con sede in Setteville di Guidonia (Roma) e stabilimento di Setteville di Guidonia (Roma):
periodo: dal 4 settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: fallimento in data 4 settembre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Monte d'Oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Ceramica Catalano,* con sede in Fabrica di Roma (Viterbo) e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Manifattura ceramica Globo,* con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. Eurest Italia,* con sede in Roma ed unità mensa presso O.M. Carrelli Elevatori, stabilimento di Modugno (Bari):
periodo: dal 13 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Eurest Italia,* con sede in Roma ed unità mensa presso O.M. Carrelli Elevatori, stabilimento di Modugno (Bari):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi CIPI 13 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1987 in favore di trenta dipendenti dalla S.a.s. Nuova Vilca di Colle Val d'Elsa (Siena), occupati presso lo stabilimento di Colle Val d'Elsa, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 10 novembre 1986 al 2 febbraio 1987.

87A4585

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 2 giugno 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	221
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	639
Gasolio agricoltura	»	282
Petrolio agricoltura	»	272
Gasolio pesca e piccola marina	»	259
Petrolio pesca e piccola marina	»	249

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	580	583	586	589	592
Petrolio (*)	»	622	625	628	631	634
Olio comb.le fluido	L./kg	340	343	346	349	352

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A4776

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Revisione dei piani specifici di intervento nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 marzo 1982, n. 63. (Deliberazione 23 aprile 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che all'art. 1 stabilisce la formulazione di piani specifici di intervento, da sottoporre all'approvazione del Comitato, in materia di ristrutturazione e risanamento delle società operanti nel settore dell'elettronica, dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa;

Vista la propria delibera del 9 febbraio 1984 con la quale il Comitato ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano di intervento della Rel S.p.a. nella Siel elettronica S.p.a. che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione alla Rel di concedere alla predetta società finanziamenti per un importo complessivo di 2.000 milioni di lire;

Vista la nota n. 37395 del 1° aprile 1987 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha sottoposto alla valutazione del Comitato la proposta di revisione del piano operativo aziendale della Siel elettronica S.p.a.;

Preso atto degli elementi che hanno indotto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a procedere alla revisione del piano dell'anzidetta società;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

È approvata la revisione del piano operativo aziendale della Siel elettronica S.p.a. nei termini specificati nel documento trasmesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 1° aprile 1987.

La Rel S.p.a. è autorizzata a concedere alla Siel elettronica S.p.a. ulteriori finanziamenti per un importo massimo di 2.700 milioni di lire al fine di far fronte alle esigenze finanziarie della partecipata.

Roma, addì 23 aprile 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A4654

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 29 maggio 1987, n. 37/87.

Sorveglianza all'importazione dalla Jugoslavia di cemento (v.d. 25.23).

Si porta a conoscenza degli operatori interessati che a partire dal 1° giugno 1987 le importazioni in Italia di cemento di origine jugoslava (v.d. 25.23 statistica 100-150-200-300-700 e 900) sono consentite con la procedura delle dichiarazioni di importazione.

Gli operatori interessati, ai fini dell'ottenimento della dichiarazione d'importazione dovranno precisare dettagliatamente, oltre all'origine ed alla provenienza, la voce doganale (v.d.) e di statistica, la denominazione e le caratteristiche del prodotto, il prezzo unitario fob in lire italiane.

Dovranno essere altresì presentati la fattura relativa alla merce nonché il certificato di origine jugoslavo.

Nella casella 13 dovranno essere indicate anche la data in cui presumibilmente avverrà l'importazione e la dogana di entrata.

La mancanza anche di un solo elemento tra quelli sopra indicati comporterà il rigetto della dichiarazione.

La circolare 22/76 viene modificata nel senso sopra indicato.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane è pregato di impartire le opportune istruzioni alle dipendenti dogane.

Il Ministro: SARCINELLI

87A4727

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 aprile 1987, n. 5.

Legge 29 gennaio 1986, n. 26. Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette

e, per conoscenza:

Alla direzione generale degli affari generali e del personale servizio ispettivo
Alla direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari
Alla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali
Al comando generale della Guardia di finanza
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Alla Corte dei conti

La legge 29 gennaio 1986, n. 26, concernente incentivi per il rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1986, ha sancito una molteplicità di interventi destinati ad assicurare l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle anzidette due province del Friuli-Venezia Giulia.

Le disposizioni recate dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, prevedono, tra l'altro, agevolazioni tributarie delle quali alcune, riferite a specifici settori produttivi, rilevano ai fini dell'imposizione diretta.

Le norme agevolative cui ci si riferisce, sono contenute nell'art. 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

Delimitazione territoriale.

Le norme agevolative di cui trattasi trovano applicazione nei territori delle province di Trieste e di Gorizia e nella zona portuale dell'Aussa-Corno, in provincia di Udine.

Ai territori della provincia di Trieste si applicano in particolare le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del citato art. 2, mentre alla provincia di Gorizia si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e terzo; alla zona portuale dell'Aussa-Corno, infine, si applicano le disposizioni del quarto comma.

Per tutti gli indicati territori trova applicazione la disposizione del quinto comma che fa decorrere dal 1° gennaio 1986 l'applicazione delle norme dell'art. 2.

È il caso di evidenziare, per quanto concerne i territori della provincia di Gorizia, che tra essi sono compresi i territori dei comuni di Monfalcone, San Canzian d'Isonzo e Staranzano già destinatari di specifiche disposizioni agevolative (legge 16 dicembre 1961, n. 1525; legge 10 giugno 1969, n. 317; art. 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) le quali, scadute il 31 dicembre 1985, non sono state più prorogate.

La legge 29 gennaio 1986, n. 26, ha così assicurato a tali ultimi comuni il permanere di un regime agevolato.

Soggetti destinatari e contenuto delle agevolazioni.

I soggetti destinatari dei benefici fiscali recati dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, variano secondo i territori considerati dall'art. 2 medesimo. Del pari varia, secondo i territori, il contenuto dei benefici anzidetti.

Provincia di Trieste.

Per quanto riguarda i territori della provincia di Trieste si rileva, innanzitutto, che il secondo comma dell'art. 2 rinvia al precedente art. 1 per la individuazione dei soggetti destinatari.

Detti soggetti sono quelli che operano nei settori concernenti:

1) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;

2) la ricerca scientifica e tecnologica;

3) la produzione e i servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.

Circa il contenuto delle agevolazioni, il primo comma dell'art. 2 stabilisce che nei territori della provincia di Trieste si applicano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni dell'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il secondo comma del medesimo art. 2 stabilisce, a sua volta, che nella provincia di Trieste, per le attività innanzi elencate, si applicano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e già prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1985 in forza dell'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

L'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, prevede, come è noto, che «l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102».

Il riferimento all'art. 105 anzidetto fa sì che nei territori considerati si rende applicabile la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore delle imprese, costituite in forma societaria, che realizzano nuove iniziative produttive nei territori stessi. Il beneficio, della durata di dieci anni, decorre dalla data di costituzione della società.

In proposito, è il caso di precisare che alle società della provincia di Trieste, come pure a quelle della provincia di Gorizia, delle quali ci si occupa in appresso, può applicarsi soltanto il beneficio della riduzione a metà dell'IRPEG, visto il tassativo riferimento operato dall'art. 2, primo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, all'art. 105 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, il quale ultimo articolo, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 26, prevedeva il minor beneficio della riduzione a metà dell'IRPEG, mentre la modifica apportata dall'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che ha elevato l'agevolazione prevista dall'art. 105 del testo unico n. 218 ad esenzione totale, è intervenuta in un momento successivo (la legge 1° marzo 1986, n. 64, è entrata in vigore il 29 marzo 1986).

Come si è avuto più volte occasione di precisare in relazione alla riportata disposizione del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, per le imprese operanti nel Mezzogiorno, per nuova iniziativa produttiva s'intende quella consistente nella costruzione di nuovi stabilimenti e non anche gli ampliamenti e gli ammodernamenti di stabilimenti esistenti.

Come innanzi accennato, il secondo comma dell'art. 2 richiama, per i territori della provincia di Trieste, le disposizioni agevolative degli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il richiamo alle disposizioni di detti ordini è rilevante ai fini della individuazione dei presupposti cui è subordinata la concessione dei benefici recati dal medesimo art. 2, non potendosi prescindere dal disposto di essi.

Come è noto, gli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 e n. 66 facevano riferimento agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che dovessero sorgere, ovvero a quelli preesistenti che dovessero essere ampliati, trasformati, ricostruiti o convertiti ed a questi riconobbero l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile relativa ai redditi industriali.

Abolita l'imposta di ricchezza mobile con la riforma tributaria e sostituita l'esenzione da tale imposta con quella dall'imposta locale sui redditi, il richiamo dell'art. 2 ai ricordati ordini n. 206 e n. 66 resta significativo relativamente alla durata del periodo di esenzione (esenzione decennale), alla decorrenza dell'agevolazione dall'attivazione degli impianti e alle condizioni per l'applicabilità del beneficio (esistenza di uno stabilimento tecnicamente organizzato).

Conseguentemente le disposizioni agevolative della legge n. 26 del 1986 si rendono applicabili, nella provincia di Trieste, inderogabilmente alle attività di cui all'art. 1 esercitate mediante stabilimenti tecnicamente organizzati.

Quindi l'esezione dell'ILOR spetta alle sole imprese operanti nei settori indicati alle lettere *a*), *b*), e *c*), del primo comma dell'art. 1 che svolgono la propria attività operando attraverso stabilimenti tecnicamente organizzati, rimanendone escluse quelle che non ne sono dotate.

L'espresso richiamo alle attività di cui all'art. 1, fatto nel secondo comma dell'art. 2, mentre può comportare che non sia necessariamente richiesto il carattere industriale delle attività medesime, non consente che si prescinda dalla presenza di uno stabilimento tecnicamente organizzato, sia di nuova costruzione, sia già esistente che venga ampliato, trasformato, ricostruito o convertito.

Il riferimento agli ordini del cessato Governo militare alleato e, quindi, alla presenza di stabilimenti si spiega con la volontà del legislatore di assicurare un particolare collegamento tra le strutture utilizzate per l'esercizio delle attività considerate ed il territorio che la normativa in esame ha voluto agevolare. Tale determinazione legislativa è basata sulla esigenza della delimitazione territoriale del beneficio fiscale ed è ispirata, tra l'altro, dalla preoccupazione che la mobilità del complesso delle attrezzature renda difficile la dimostrazione che l'impresa svolga la sua attività in un ambito che non vada al di là della sfera territoriale che si è voluto agevolare.

Una diversa interpretazione, oltre a non essere suffragata dal significato letterale del testo di legge sarebbe in contrasto con le sottolineate finalità e sarebbe eccessivamente estensiva tenuto conto dei precedenti storici sull'argomento che, come si è ricordato, hanno tassativamente limitato le agevolazioni fiscali per la provincia di Trieste ai redditi degli opifici industriali.

Relativamente ai territori della provincia di Trieste, le disposizioni dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, comportano quindi:

a) la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per dieci anni dalla loro costituzione, per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive;

b) l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi per gli stabilimenti tecnicamente organizzati di nuovo impianto, nonché per quelli già esistenti che siano ampliati, trasformati, ricostruiti o convertiti per i redditi derivanti dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla ricostruzione o dalla riconversione.

L'esenzione spetta per le attività di cui all'art. 1

Sempre con riferimento alle attività del territorio della provincia di Trieste, un particolare problema sorge relativamente all'inciso «ivi compresa quella attinente al settore edilizio» contenuto nella lettera *a*) dell'art. 1.

Il problema è se detta dizione sia sufficiente ad attrarre nell'ambito soggettivo delle agevolazioni fiscali anche le imprese edili o se, invece, con essa si sia voluto indicare soltanto le attività di produzione industriale che confluiscono nel settore edilizio.

Al riguardo si ritiene che la formulazione letterale della norma non debba dare adito a perplessità. L'attività edilizia è, infatti, considerata dall'art. 1, lettera *a*), non quale oggetto autonomo di incentivazione, ma quale settore ricompreso nella più generale attività di produzione industriale. Il legislatore ha chiaramente avuto riguardo a quell'ampio settore della produzione industriale che concerne l'edilizia, che è in via di progressiva espansione, e che va dalla produzione di elementi strutturali prefabbricati fino alla produzione di componenti (ceramiche, piastrelle, infissi, ecc.) o di accessori.

I suesposti criteri interpretativi, riguardanti le condizioni per la concessione dei benefici fiscali e le attività da agevolare nella provincia di Trieste, trovano conforto nel parere reso dal Consiglio di Stato Sezion III n. 137/87 del 24 febbraio c.a., su espressa richiesta di questa amministrazione.

Provincia di Gorizia.

Le disposizioni dell'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218, si applicano anche ai territori della provincia di Gorizia in virtù della medesima disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 2, del quale si è fatto innanzi menzione con riferimento al territorio della provincia di Trieste.

Per effetto, poi, del terzo comma dello stesso art. 2, nei territori della provincia di Gorizia, si applicano anche le disposizioni dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, concernente la concessione dell'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi in favore delle nuove imprese artigiane ed industriali.

I benefici recati per la provincia di Gorizia dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, in definitiva, sono:

1) la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per dieci anni dalla loro costituzione, in favore delle imprese che si costituiscono in forma societaria, a far tempo dal 1° gennaio 1986, per la realizzazione di nuove iniziative produttive;

2) l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi alle nuove imprese artigiane ed industriali.

L'esenzione compete anche per i redditi derivanti dagli ampliamenti e dalle trasformazioni e decorre dall'attivazione dei nuovi impianti o di quelli risultanti dall'ampliamento o dalla trasformazione.

Relativamente ai territori della provincia di Gorizia, il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, richiama, ai fini della concessione dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi, le disposizioni dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, le quali hanno una portata più ampia delle disposizioni legislative richiamate nel secondo comma dello stesso art. 2 per il territorio della provincia di Trieste.

Il ricordato art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, prende, infatti, in considerazione, quali destinatari del beneficio da esso previsto, «le nuove imprese artigiane ed industriali», senza richiedere l'esistenza di stabilimenti tecnicamente organizzati, esistenza che invece, come si è visto, è richiesta, ai fini delle agevolazioni, per le imprese operanti nel territorio della provincia di Trieste.

Zona portuale Aussa-Corno.

Per quanto riguarda la zona portuale dell'Aussa-Corno in provincia di Udine, il quarto comma dell'art. 2 stabilisce la proroga al 31 dicembre 1995 delle agevolazioni già previste dall'art. 6 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recepite dal primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in vigore fino al 31 dicembre 1985 per effetto delle proroghe portate, da ultimo, dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47.

Destinatari della norma di proroga sono gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati (già destinatari della ricordata legge 16 dicembre 1961, n. 1525) installati nella zona portuale di che trattasi entro la anzidetta data del 31 dicembre 1995.

L'esenzione, della durata di dieci anni, decorre dalla data di attivazione degli impianti e si applica ai redditi industriali.

Decorrenza delle disposizioni agevolative.

Come già innanzi rilevato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986 in virtù del quinto comma dell'art. 2 medesimo.

A chiusura della presente nota illustrativa si ricorda che la legge 1° dicembre 1986, n. 879, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 1986, con l'art. 34, ha prorogato, fino al 31 dicembre 1990, limitatamente alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Marche, le disposizioni agevolative relative alle zone depresse del centro-nord di cui al primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate al 31 dicembre 1985 dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modifiche, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47.

Il primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, richiamando le disposizioni contenute negli articoli 8 e 12, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 614, ha stabilito l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi per i redditi delle nuove imprese artigiane e delle nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto la produzione di beni e per i redditi derivanti da iniziative nel settore turistico-alberghiero realizzate nei territori montani.

Per effetto delle disposizioni di proroga recata dall'articolo 34 della legge n. 879 del 1986 il regime agevolativo ora ricordato continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1990 nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 della legge n. 614 del 1966, nonché nei territori montani, o interclusi tra questi, e in quelli compresi nei comprensori di bonifica montana, individuati ai sensi dell'art. 12 della stessa legge n. 614. Quindi si applica nella stessa città di Trieste che risulta essere parzialmente compresa nell'elenco dei territori montani.

Concludendo la legge 1° dicembre 1986, n. 879, avendo come destinatarie le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali — indipendentemente dall'esistenza di uno stabilimento tecnicamente organizzato — consente il riconoscimento dell'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi ad imprese, operanti nelle zone della provincia di Trieste considerate depresse ai sensi delle norme sopra ricordate, che svolgono la loro attività senza l'ausilio di stabilimenti tecnicamente organizzati e che per essere prive di tali stabilimenti sono al di fuori della sfera di applicazione della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette sono pregati di accusare ricevuta della presente a questo Ministero; gli uffici distrettuali alle rispettive intendenze.

Il Ministro: VISENTINI

87A4591

CIRCOLARE 16 aprile 1987, n. 6.

Estinzione di debiti e crediti degli enti soppressi verso lo Stato - Art. 15 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 - Definizione delle pendenze tributarie.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e II.AA.
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio liquidazioni - Ispettorato generale di Finanza
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo
Al servizio centrale degli ispettori tributari
All'associazione nazionale esattori
Al comando generale della Guardia di finanza

L'art. 15 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ha stabilito l'estinzione dei residui debiti e crediti che le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, affidate allo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, espongono nei confronti dello Stato.

Al riguardo si fa presente che destinatari dell'anzidetta norma sono da considerarsi tutti gli enti le cui gestioni di liquidazione siano affidate allo speciale ufficio del Tesoro.

A norma, infatti, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che prevede tale forma speciale di liquidazione, gli avanzi finali di liquidazione sono devoluti allo Stato dal che discende il risultato finale della gestione, sia esso attivo o passivo, fa capo allo Stato.

L'inutilità di procedere al compiuto accertamento dei debiti e crediti della gestione verso lo Stato, che costituisce la ratio dell'art. 15 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è, quindi, operante nei confronti di tutte le gestioni di liquidazione, che operano in base alla citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, affidate allo speciale ufficio del Tesoro, qualunque sia il ramo di attività degli enti soppressi.

L'estinzione dei «residui debiti e crediti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi........... espongono nei confronti dello Stato» stabilita dal suddetto art. 15 comporta l'estinzione dei crediti o debiti esistenti nei confronti dello Stato. Ne consegue che deve essere abbandonata ogni vertenza che sia in qualche modo pendente tra le gestioni di liquidazione e l'Amministrazione finanziaria per tributi erariali, intendendo per tali tutti i tributi dei quali è, comunque, titolare lo Stato.

L'estinzione opera quindi anche per l'imposta locale sui redditi, fintanto che il relativo gettito sarà incamerato dallo Stato, nonché per l'imposta INVIM straordinaria di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il cui gettito, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 26, è di esclusiva spettanza dell'erario. Rimane invece al di fuori dell'ambito di applicazione del menzionato art. 15 del decreto-legge n. 463 del 1983 l'imposta INVIM normale, per la quale quindi non opera l'estinzione, sia essa dovuta per trasferimenti ovvero per decorso del decennio (ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni); ciò in quanto la titolarità di tale tributo spètta ai comuni, ai quali va attribuito il relativo gettito.

L'estinzione stabilita dall'art. 15 in argomento opera dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Ne discende che le somme relative ai pagamenti di imposte eseguiti in precedenza vanno definitivamente incamerate dell'erario mentre i pagamenti che eventualmente siano stati eseguiti successivamente all'estinzione dei debiti dovrebbero considerarsi indebiti. Tuttavia la eventualità della restituzione di somme indebitamente corrisposte dalle gestioni di liquidazione va valutata caso per caso, atteso che l'indebito può rilevare solo se a seguito del pagamento e della conseguente riduzione dell'attivo della gestione si sia verificato o possa verificarsi che qualche creditore dell'ente soppresso resti insoddisfatto.

Lo stesso criterio è operante per ciò che concerne le soprattasse e le pene pecuniarie gravanti sugli enti soppressi.

Nel caso che le penalità siano state corrisposte anteriormente all'entrata in vigore della legge in argomento, queste restano acquisite all'erario mentre successivamente a tale data non è più configurabile l'esistenza di debiti per penalità, operando l'estinzione nei confronti di ogni specie di debito e credito e quindi anche nei confronti delle penalità.

Circa la responsabilità penale degli amministratori degli enti soppressi per la violazione di norme tributarie si ritiene che debba distinguersi tra diverse ipotesi.

È da presumere che permanga la responsabilità per la violazione di prescrizioni che riguardino tributi dovuti da altri soggetti quali ad esempio quelle che incombono sull'ente quale sostituto d'imposta e che non rientrano nella disposta estinzione dei debiti verso lo Stato, così come è da ritenere che debba permanere la responsabilità penale nei casi in cui il rapporto tributario sia stato definitivamente accertato. In caso contrario si rende opportuno distinguere a seconda della specie di violazione.

Nell'ipotesi di sanzioni poste a presidio del pagamento dell'imposta o del puntuale pagamento di essa, non sembra che possa essere più configurabile la permanenza della sanzione; nel caso, invece, di sanzioni che riguardano violazioni di obblighi posti da norme procedurali o comunque strumentali all'obbligazione tributaria, appare configurabile la responsabilità penale atteso che l'estinzione dell'obbligazione medesima non impedisce al giudice penale di accertare, ai soli fini dell'imputazione, l'esistenza dell'obbligazione stessa.

È, poi, da ritenersi che le disposizioni recate dall'art. 15 del decreto-legge n. 463 del 1983 abbiano effetto anche riguardo ad eventuali pretese fiscali non azionate per decadenza dell'azione accertatrice da parte degli uffici delle imposte, degli uffici del registro e degli uffici IVA La disposta estinzione, impedendo l'accertamento in merito alla fondatezza della pretesa fiscale rende, infatti, inconfigurabile ogni ipotesi di responsabilità amministrativa.

Stante, infine, l'affidamento della liquidazione degli enti soppressi ad un organo dello Stato, è da ritenere, pur non verificandosi una totale identificazione soggettiva tra Stato e organo di liquidazione, che la definizione dei rapporti tra l'ente in liquidazione e lo Stato consegna la caratteristica di attività di carattere interno all'apparato amministrativo statale. Si ritiene, pertanto, che ferma restando l'applicabilità della disposizione recata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in ordine all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, la definizione dei rapporti tributari tra l'organo di liquidazione e gli uffici delle imposte nonché del registro e dell'IVA vada svolta d'intesa tra i suddetti organi, svincolata da termini e formalità.

Alle predette conclusioni lo scrivente è pervenuto anche con il conforto dell'Avvocatura generale dello Stato, il cui parere è stato portato all'esame del comitato consultivo dell'Avvocatura stessa, che si è espresso in conformità.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e II.AA., pertanto, disporranno, ciascuno per la propria competenza, affinché vengano definiti, tenendo conto delle anzidette direttive, i rapporti tributari in corso relativi agli enti soppressi in argomento.

Le intendenze di finanza che unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e II.AA. accuseranno ricevuta della presente, provvederanno a trasmetterne copia ai dipendenti uffici. L'Associazione nazionale degli esattori è pregata di fornire alle esattorie le opportune comunicazioni.

Il Ministro: VISENTINI

87A4592

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Considerata la necessità di ricoprire, a decorrere dal 1° gennaio 1988, tutti i posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 1987 nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata, pertanto, l'esigenza di attivare tempestivamente le procedure concorsuali previste dall'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Considerato, altresì, che nel ruolo del personale della carriera dirigenziale amministrativa dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione si renderanno disponibili, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987, sei posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi per effetto di altrettanti collocamenti a riposo per limiti di età e che di detti posti due devono essere conferiti mediante concorso per titoli di servizio;

Considerato, infine, che altri posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi potranno rendersi disponibili per motivi diversi nel corso del medesimo anno 1987;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

È indetto un concorso, per titoli di servizio, a dirigente superiore per i servizi amministrativi nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per due posti.

Le eventuali ulteriori disponibilità di posti che si dovessero verificare nel corso dell'anno 1987 e fino al 31 dicembre 1987 per cessazioni dal servizio diverse dal collocamento a riposo per limiti di età, integreranno il numero dei posti già messi a concorso con il presente decreto, nel limite della percentuale stabilita dal combinato disposto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/71.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente amministrativo che, alla data del 31 dicembre 1987, compiranno tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

L'amministrazione disporrà, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso di quei candidati che, entro la predetta data del 31 dicembre 1987 perderanno i requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Art. 3.
Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi Divisione prima.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.
Documentazione

La domanda deve essere corredata di:

1) documenti da esibire in carta libera se in originale, ovvero in regola con le vigenti disposizioni fiscali se in copia autenticata, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, da cui risulti la tassativa indicazione degli estremi dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori originali cui il candidato medesimo intenda far riferimento ai sensi del successivo art. 5. I documenti che non siano chiaramente identificabili nell'elenco presentato, non saranno valutati dalla commissione esaminatrice;

4) *curriculum* in triplice copia, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nel quinquennio relativo agli anni 1982-83-84-85-86, sarà acquisita d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Esclusioni - Riferimenti a precedenti concorsi

Non saranno ammessi a concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricezione oltre il termine predetto, non saranno valutati.

È consentito far rinvio a titoli già esibiti in occasione della presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui ai decreti ministeriali 7 gennaio 1985, 9 gennaio 1985, 11 gennaio 1985, 14 gennaio 1985 ed 11 febbraio 1987, sempreché tali titoli siano stati esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è viceversa possibile fare riferimento agli stati di servizio, al *curriculum* e agli elenchi presentati in occasione di precedenti analoghi concorsi a posti di dirigente superiore.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta da:

a) un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con la qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) due funzionari dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

Valutazione

La valutazione dei titoli sara effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio relativo agli anni 1982-83-84-85-86: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali svolti in costanza di rapporto d'impiego in carriera direttiva: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti compiti d'istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguite in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

Graduatorie

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i candidati primi classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Nomina

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1988.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1987
Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 13

87A4660

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, posti disponibili al 31 dicembre 1986.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con decreto ministeriale 3 settembre 1986 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 18 novembre 1986, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, con inizio alle ore 8, secondo il seguente diario:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente (posti vacanti al 31 dicembre 1986): 18 e 19 novembre 1987;

b) concorso speciale, per esami, a quattro posti, elevati a cinque, di primo dirigente (posti vacanti al 31 dicembre 1986): 20 e 21 novembre 1987.

87A4547

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 20 del 29 giugno 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1985, registro n. 18 Difesa, foglio n. 333, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1984.

87A4625

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 75/12.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 75/12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L in Milano.

87A4612

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore «area B» presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore «area B», presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Ciriè (Torino).

87A4611

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di coadiutore sanitario di medicina legale;

un posto di assistente medico di medicina legale;

un posto di assistente medico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L in Santhià (Vercelli).

87A4604

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 51

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 51, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria medica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria chirurgica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina del lavoro;

tre posti di psicologo collaboratore;

un posto di ingegnere coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale settore concorsi dell'U.S.L in Novara.

87A4597

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di fisico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 51.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di fisico collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 51.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale settore concorsi dell'U.S.L. in Novara.

87A4598

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 66.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 66.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale è corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L in Mondovì (Cuneo).

87A4603

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di ispettore d'igiene presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore d'igiene (settore igiene pubblica), presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 15 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. - stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

87A4607

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di assistente medico di pneumologia;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 30 aprile 1987 e n. 28 dell'8 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e o.g. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A4613

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di dirigente veterinario dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale presso l'unità sanitaria locale n. 4;

un posto di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 4;

un posto di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base presso l'unità sanitaria locale n. 20/A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 6 maggio 1987 e n. 26 del 20 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Firenze.

87A4610

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/C

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/C, a:

quattro posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente medico di nefrologia e emodialisi;

un posto di assistente medico di immunoematologia;

un posto di assistente medico di psichiatria;

un posto di assistente medico di chirurgia vascolare;

tre posti di assistente medico di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro amministrativo-organizzativo unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Firenze.

87A4630

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario medico di anatomia ed istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico di anatomia ed istologia patologica, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 16 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Isernia.

87A4606

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

87A4602

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 655, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 1986)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 9 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 169, dove è scritto: «architettura degli *elaborati*», leggasi: «architettura degli *elaboratori*».

87A4669

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 100.000**
- semestrale ..... **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 200.000**
- semestrale ..... **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 22.000**
- semestrale ..... **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 82.000**
- semestrale ..... **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 22.000**
- semestrale ..... **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ..... **L. 313.000**
- semestrale ..... **L. 172.000**

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ..... **L. 700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ..... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ..... **L. 28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ..... **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ..... **L. 90.000**
Abbonamento semestrale ..... **L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ..... **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221